



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1735

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Indice

1. DDL S. 1735 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1735	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 269(pom.) del 14/01/2026.	11
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 147(ant.) del 20/01/2026.	17
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 270(pom.) del 20/01/2026.	18
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 271(pom.) del 21/01/2026.	29
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 272(pom.) del 27/01/2026.	32
1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 274(pom.) del 28/01/2026.	58
1.4. Trattazione in consultiva	65
1.4.1. Sedute	66
1.4.2. Resoconti sommari	67
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	68
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026.	69
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	76
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 356(ant.) del 21/01/2026.	77
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	80
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026.	81
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	87
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 371(pom.) del 27/01/2026.	88
1.4.2.4.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 372(ant.) del 28/01/2026.	91

1.4.2.4.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 373(ant.) del 28/01/2026	94
---	----

1. DDL S. 1735 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1735

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Iter

28 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.2423](#)

assorbe [C.2271](#), [C.2278](#)

approvato

S.1735

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro dell'istruzione e merito [Giuseppe Valditara](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **4 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 367 del 9 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

SCUOLA, CONSENSO

[Articoli](#)

GENITORI (Art.1), STUDENTI (Artt.1, 2), EDUCAZIONE SESSUALE (Art.1), ATTI SCRITTI (Art.1), EDUCAZIONE (Art.1), CONSIGLI SCOLASTICI (Art.2), INSEGNANTI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#)

in sede redigente il 15 dicembre 2025. Annuncio nella seduta n. 369 del 15 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro),
Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede referente** il 21 gennaio 2026. Annuncio nella seduta n. 383 del 21 gennaio 2026.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Sanità e lavoro),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1735

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1735

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)

(v. stampato Camera n. 2423)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2025

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di consenso
informato preventivo delle famiglie)*

1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.

3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi

attinenti all'ambito della sessualità.

4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59761

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 269(pom.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

269^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e il
sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1112\)](#) IRTO e altri. - Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre
disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione**
**[\(1711\)](#) OCCHIUTO e altri. - Legge quadro sull'architettura e sulla Rinascenza urbana per finalità
di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale**

(Discussione del disegno di legge n. 1711, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di
legge n. 1112 e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso è volto
ad introdurre disposizioni in materia di architettura e rinascenza urbana, per finalità di valorizzazione
culturale e di benessere psicofisico e sociale.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, rubricato "finalità e principi", che qualifica l'architettura come
attività di interesse pubblico primario, come forma di progresso della Nazione e come strumento volto
al perseguimento del benessere psicofisico e sociale delle persone. Precisa, inoltre, che la norma
definisce l'espressione "Rinascenza urbana" come processo di trasformazione fisica e di rinascita nelle
città e nei territori, destinato a promuovere la sostenibilità e la qualità della vita.

Menziona poi l'articolo 2, che individua l'ambito di applicazione nella pianificazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche e private, prevedendo, altresì, un coordinamento normativo con la
disciplina dei contratti pubblici e con le norme afferenti alla semplificazione e alla rigenerazione
urbana.

Gli obiettivi che il provvedimento in esame intende raggiungere - prosegue il relatore - vengono
elencati all'articolo 3, nel quale si richiamano: la valorizzazione dell'architettura; la promozione della
qualità dei progetti architettonici e urbanistici; la propulsione verso l'accessibilità universale degli
spazi pubblici, di cui si mira a garantire la sicurezza; il sostenimento della formazione, della ricerca e
della partecipazione dei cittadini ai suddetti progetti; la promozione della partecipazione dei giovani
professionisti alla realizzazione di opere pubbliche e, infine, la qualificazione della Rinascenza urbana
come politica strategica nazionale.

Evidenzia poi l'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero della cultura, il Consiglio nazionale per la
qualità dell'architettura e della vita urbana, competente ad elaborare linee guida, definire metodologie
e a redigere il Rapporto biennale sulla qualità dell'architettura e della vita urbana.

Sottolinea che, con riferimento alle modalità di selezione dei progetti architettonici, l'articolo 5, recante disposizioni in tema di strumenti di promozione e incentivi, mira a favorire la realizzazione di concorsi pubblici di progettazione o di idee e inserisce meccanismi premiali per giovani professionisti. Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 6, che istituisce la figura dell'Architetto della Città per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia, individuandone le funzioni, tra cui il coordinamento delle politiche architettoniche e urbanistiche della città, l'incentivazione della qualità dei progetti edilizi e la valutazione dell'impatto di questi sul benessere abitativo e psicofisico.

Ulteriore figura, introdotta dall'articolo 7, è quella del Medico della città, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia, competente a coordinare le politiche locali per la salute e il benessere psicofisico, con particolare attenzione alla qualità dell'ambiente, agli spazi verdi, alla mobilità attiva, allo sport e alla prevenzione del disagio mentale.

Fa poi menzione dell'articolo 8, che istituisce, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per la qualità della vita e la salute urbana, e dell'articolo 9, che, intervenendo in materia di educazione, ricerca e promozione dei giovani architetti, prevede corsi di laurea, master e dottorati di ricerca sulla qualità architettonica, sulla salute urbana e sulla psicologia dell'abitare, promossi dal Ministero dell'università e della ricerca. Il medesimo articolo 9, inoltre, introduce il Premio nazionale per la giovane architettura italiana e prevede la possibilità di realizzare laboratori permanenti di Rinascenza urbana, in collaborazione con gli enti locali.

Fa indi cenno all'articolo 10, che reca disposizioni in merito alla valutazione del benessere abitativo e psicofisico, all'articolo 11, che introduce il Registro nazionale dell'architettura contemporanea, e all'articolo 12, che istituisce la Giornata nazionale della qualità urbana e della Rinascenza, dedicata alla promozione della cultura del progetto, della salute e del benessere urbano, da celebrare il 2 luglio di ogni anno.

Conclude facendo riferimento all'articolo 13, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tenuto conto dell'affinità della materia, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1112.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nelle prossime settimane sarà avviato un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Discussione del disegno di legge n. 1695 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 762 e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando innanzitutto che esso è composto da sei articoli. L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità dell'intervento legislativo: in particolare, il provvedimento è volto a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali, favorendo occasioni di crescita economica.

Dà indi conto dell'articolo 2, che introduce due nuovi articoli nel Codice dei beni culturali e del

paesaggio, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'istituzione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e l'istituzione dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

Passa poi a riferire sull'articolo 3, il cui comma 1 stabilisce che sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito della predetta Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nel richiamato Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena». Il comma 2 del medesimo articolo 3 autorizza la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dal 2026 ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che reca ulteriori modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale. In particolare, il comma 1 prevede, diversamente da quanto attualmente previsto, che lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili non richiede più l'autorizzazione del Ministero della cultura. Si mantiene la previsione per cui lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto, ma si elimina il riferimento al fatto che lo spostamento in questione sia "dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore". Il comma 2 reca modifiche in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 modificano la disciplina relativa alla circolazione dei beni culturali in ambito internazionale. Il comma 6 prevede che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo sono certificati in ogni caso, a domanda, dall'ufficio di esportazione. Il comma 7 introduce misure volte a incentivare e promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale.

In relazione all'articolo 5, segnala che esso eleva da 13.500 a 50.000 euro il valore al di sopra del quale sono soggette ad obbligo di previa autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio della Repubblica le cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti. È altresì elevato da 13.500 a 50.000 euro il valore al di sotto del quale non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti.

Conclude soffermandosi sull'articolo 6, il cui comma 1 prevede che, con decreto del Ministero della cultura sia istituito un elenco, aggiornato ogni ventiquattro mesi, di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto attualmente previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 consente ai comuni italiani di richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al precedente comma 1, precisando che tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente.

Tenuto conto che gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 1695 riguardano la circolazione delle opere d'arte, il [PRESIDENTE](#) propone di abbinare la discussione sul medesimo a quella già avviata sul disegno di legge n. 762.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale pone in evidenza la netta contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame, a partire dal titolo dello stesso, che, con la locuzione "Italia in scena", richiama espressamente una pubblicazione del primo firmatario del disegno di legge. Espressa preoccupazione per iniziative che tendono a trasformare la tutela dei beni culturali in occasioni di *spot*, chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sottolineando che il principio bicamerale garantisce l'effettività della seconda lettura dei provvedimenti in esame.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) rileva che un ampio ciclo di audizioni è stato svolto in prima lettura presso la Camera dei deputati e che i commissari potranno fruire di tutta la documentazione depositata presso l'omologa Commissione della Camera.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*), concordando con la richiesta della senatrice D'Elia, obietta che le audizioni offrono ai commissari la possibilità di un confronto vivo e diretto con i soggetti auditi. La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel confermare la sua richiesta, osserva che i soggetti auditi, anche qualora identici a quelli già ascoltati presso l'altro ramo del Parlamento, si troveranno comunque ad esprimersi su un testo diverso da quello originario perché modificato nel corso dell'esame in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione, propone di fissare alle ore 12 di lunedì 19 il termine entro il quale far pervenire le richieste di audizioni in ragione di una per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di assumere come testo base a cui riferire gli eventuali emendamenti e ordini del giorno il disegno di legge n. 1695, già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 settembre scorso, nel corso della quale aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e dell'unico ordine del giorno presentato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per illustrazione dei restanti emendamenti, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa al provvedimento trasmesso dal Governo all'altro ramo del Parlamento, che la finalità è quella di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, ad eventuali attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito sessuale.

Precisato che il provvedimento si compone di tre articoli, si sofferma sull'articolo 1, il cui comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. A tal fine, sono tenute a mettere a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardino i richiamati temi richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività in argomento. Si specifica, altresì, che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle summenzionate attività. La richiesta di consenso deve dar conto delle finalità, degli obiettivi educativi e formativi, dei contenuti, degli argomenti, dei temi e delle modalità di svolgimento delle attività, oltre che dell'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo

coinvolti. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse.

L'articolo 1 dispone inoltre, al comma 3, che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le modalità di cui al precedente comma. La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurricolari, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l'istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative.

Ai sensi del comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età, è garantita la presenza di un docente.

Il comma 5 vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, prevedendo, innanzitutto, che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. L'articolo stabilisce inoltre che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Fatto cenno all'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria, ricorda che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha svolto un ampio ed approfondito ciclo di audizioni e avverte che la documentazione acquisita in tale sede è a disposizione dei senatori nella banca dati *theca*.

Accogliendo la richiesta presentata per le vie brevi di svolgere anche in seconda lettura un ciclo di audizioni, propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per far pervenire eventuali richieste di audizione in ragione di due per Gruppo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'INSERIMENTO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Ha la parola il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale esprime il suo disappunto per aver appreso dai *media* che il Ministero dell'istruzione e del merito ha approvato le indicazioni nazionali per il *curriculum* per scuola dell'infanzia e per le scuole del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027 inserendovi l'educazione musicale, senza alcun coinvolgimento del Parlamento. Al riguardo, il Governo non ha tenuto conto del lavoro impegnativo che la Commissione sta conducendo da due anni sul disegno di legge n. 492, di cui è promotore, recante delega al Governo per l'istituzione di scuole di infanzia ad indirizzo musicale, già sperimentate con successo da Amministrazioni locali, tra cui il comune di Genova, peraltro di diversa appartenenza politica.

Nel rivendicare l'approccio trasversale e di condivisione cui si è sempre attenuto il Gruppo del Movimento 5 Stelle nel portare avanti l'iniziativa di valorizzazione dell'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia, lamenta che il Governo, mancando di quella correttezza che dovrebbe ispirare i rapporti interistituzionali, stia procedendo in autonomia, senza preoccuparsi di coinvolgere la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), premesso che l'inserimento dell'educazione musicale nei programmi della scuola dell'infanzia è in linea con l'attenzione rivolta al tema proprio dalla Commissione, fa presente che si tratta di un'iniziativa connessa ancorché distinta rispetto al disegno di legge, che mira all'istituzione di

scuole ad indirizzo musicale, di cui la Commissione riprenderà l'esame nelle prossime settimane, nell'auspicio che la Commissione bilancio esprima il parere sul medesimo provvedimento.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) apprezza le circostanze, propone di sconvocare la seduta fissata per domani alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 147(ant.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

indi del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 15,00

*AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA MARTA GIULIANI E DELLA PROFESSORESSA FRANCESCA
DELLO PREITE, ESPERTE, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI UGL ISTRUZIONE, DI
EDUCARE ALLE DIFFERENZE, DELLA FONDAZIONE "UNA NESSUNA CENTOMILA",
DELL'UNIONE SUPERIORI MAGGIORI D'ITALIA, DEL MOVIMENTO ITALIANO GENITORI
(MOIGE), DELL'ASSOCIAZIONE "DITELO SUI TETTI", DI SAVE THE CHILDREN,
DELL'ASSOCIAZIONE "TELEFONO ROSA", DELL'ASSOCIAZIONE "ALTRAPSICOLOGIA" E
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (AGE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1735 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO IN
AMBITO SCOLASTICO)*

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 270(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ([n. 371](#))

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ([n. 372](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sugli atti del Governo in titolo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, specificando che sono diretti ad una revisione complessiva, rispettivamente, delle classi dei corsi di laurea e delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie con riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche.

Informa che gli interverventi normativi proposti sono volti a far fronte alle principali criticità del settore, consistenti nella significativa carenza di personale e nella scarsa attrattività di alcune professioni sanitarie, che richiedono il necessario potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti.

Precisa che i provvedimenti in esame sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, il quale prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei, secondo le modalità prescritte dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 341 del 1990, conformemente a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti dell'attuale Ministro dell'università e della ricerca, di concerto, quando previsto, con altri Ministri interessati (nel caso di specie, del Ministero della salute).

Informa che i provvedimenti in titolo giungono a valle di una procedura amministrativa complessa, che ha avuto avvio con l'istituzione, nel febbraio del 2023, del tavolo tecnico su "Infermieristica", composto da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, della Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI). A seguire, il CUN, nell'adunanza del 18 dicembre 2024, ha approvato un parere nel quale avanzava una proposta di

revisione complessiva delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, su cui è stato richiesto l'assenso tecnico al Ministero della salute. Quest'ultimo, in risposta a tale sollecitazione, ha condiviso il parere di luglio 2025 del Consiglio superiore della sanità, che si esprimeva in termini favorevoli sulla proposta di revisione CUN limitatamente alla sola classe di laurea magistrale LM/SNT-1. Il Ministero dell'università e della ricerca ha indi formulato una proposta normativa recante l'introduzione di specifiche novelle ai decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 recanti la determinazione, rispettivamente, delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e delle classi dei corsi di laurea per le medesime professioni, riferite esclusivamente all'accesso alla professione infermieristica, su cui sono stati acquisiti il concerto del Ministero della salute e il parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Precisa indi che lo schema di decreto ministeriale, relativo all'Atto di Governo n. 372, provvede a novellare il citato decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con riferimento alla Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1).

Evidenzia che esso mira a riconoscere le specificità della laurea magistrale ad indirizzo manageriale per le scienze ostetriche; a definire il percorso formativo di tre figure specialistiche quali l'infermiere specialistico nelle cure primarie e infermiere di famiglia e comunità; l'infermiere specialistico nelle cure intensive e nell'emergenza; l'infermiere specialistico nelle cure neonatali e pediatriche. Al riguardo, fa presente che le prime due figure sono di nuova istituzione, mentre la terza, cioè l'infermiere pediatrico, è già presente nell'ordinamento. La novità consiste nella circostanza che mentre alla professione di infermiere pediatrico ad oggi si accede all'esito di un percorso formativo abilitante afferente alle classi di laurea L/SNT-1, con l'atto in esame l'accesso avviene a seguito di un percorso di studi magistrale, quindi solo dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere generico. Ciò, prosegue il relatore richiamando testualmente la relazione illustrativa dell'Atto del Governo in commento, "al fine di rispondere alla crescente domanda di infermieri generici".

Nel dettaglio, specifica che l'articolo 1 modifica l'Allegato del decreto ministeriale 8 gennaio 2009, regolante la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree magistrali, nonché l'individuazione, per ciascuna di esse, degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili, sostituendo il paragrafo dedicato agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili della citata classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT/1).

Lo schema di decreto in esame provvede a modificare la struttura della richiamata classe di laurea magistrale attraverso la suddivisione del percorso di studi in due distinte sezioni, ossia la sezione A), scienze infermieristiche e ostetriche, e la sezione B), scienze infermieristiche specialistiche. Inoltre interviene sull'articolazione interna della LM/SNT-1 in diversi percorsi formativi, e sulle corrispondenti figure professionali, ripartendoli tra le due nuove sezioni ed istituendone di nuovi. Con specifico riferimento alle suddette sezioni, il nuovo allegato definisce gli obiettivi qualificanti e le attività formative indispensabili.

Prosegue evidenziando che per quanto riguarda la sezione A), dedicata al percorso formativo in scienze infermieristiche e ostetriche, essa conserva due dei tre percorsi formativi oggi contemplati, ossia quello infermieristico e quello ostetrico, perdendo, invece, in favore della sezione B), il percorso relativo alla professione di infermiere pediatrico.

Dopo aver richiamato gli sbocchi occupazionali e professionali riservati ai laureati nei percorsi formativi, definiti nella sezione A), fa presente che l'allegato in esame, a differenza di quello vigente, distingue i due profili professionali mediante l'inserimento, nei percorsi formativi, degli ambiti disciplinari riferiti, rispettivamente, al *management* infermieristico e al *management* ostetrico.

Con specifico riguardo alla sezione B), relativa al percorso formativo in scienze infermieristiche specialistiche, vengono definiti tre percorsi formativi riferiti alle seguenti figure specialistiche: all'infermiere specialista in cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità; all'infermiere specialista in cure intensive e dell'emergenza; all'infermiere specialista in cure neonatali e pediatriche. Prosegue affermando che per quanto concerne le attività formative indispensabili, tutti e tre i percorsi

formativi, definiti nella sezione B), prevedono lo svolgimento di attività formative orientate all'acquisizione di conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari: discipline epidemiologiche, statistiche, informatiche e di ricerca applicata; discipline di organizzazione dei processi assistenziali; discipline metodologie relazionali, educative formative ed etiche; discipline biologiche e cliniche.

Evidenzia che oltre a tali ambiti disciplinari comuni a tutti e tre i profili specializzanti, gli studenti devono acquisire le conoscenze e competenze specifiche riferite a ciascun ambito professionale.

Dopo aver fatto cenno agli sbocchi occupazionali e professionali riservati ai laureati nei percorsi formativi della sezione B), si sofferma sull'articolo 2, che prevede, al primo comma, che le università adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del decreto in esame per l'avvio dei nuovi corsi di studio per l'anno accademico 2026/2027 e, al secondo comma, che le medesime assicurino la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore del decreto, disciplinando altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche previsti dal medesimo decreto.

Passa indi ad illustrare lo schema di decreto ministeriale di cui all'Atto di Governo n. 371, sottolineando che esso risulta strettamente connesso ai contenuti dell'AG n.372, in quanto è orientato a rimuovere, nell'ambito della classe di laurea L/SNT-1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, il percorso formativo triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Lo schema, che modifica il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, recante "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270", si compone di due articoli.

Con riferimento all'articolo 1 precisa che esso reca al proprio interno tre novelle.

La novella di cui alla lettera a), riguardante l'articolo 6 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, disciplinante la quantificazione dei crediti formativi universitari, incide sul contenuto del comma 2, rimuovendo il riferimento all'infermiere pediatrico circa l'ottenimento dei suddetti crediti, ai quali corrispondono 30 ore di lavoro per studente.

La novella di cui alla lettera b) concerne le previsioni contenute all'interno dell'Allegato al decreto, in materia di numerazione e denominazione delle classi delle lauree, nonché di individuazione, per ciascuna di esse, degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili.

Precisa che la modifica provvede ad espungere dal paragrafo relativo alla declaratoria della Classe "L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o", nella sezione "obiettivi formativi qualificanti", il capoverso che identifica le competenze da raggiungere per i laureati nell'ambito disciplinare riferito alla professionalità dell'infermiere pediatrico.

Si sofferma poi sulla riforma di cui alla lettera c), relativa sempre all'allegato sopracitato, che rimuove, nell'ambito della tabella dedicata all'individuazione delle "attività formative indispensabili", la sezione "Scienze infermieristiche pediatriche", che prevede l'elenco delle attività formative individuate come indispensabili per tale ambito disciplinare, che si riferiscono ai settori scientifico disciplinari MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche e MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico- ginecologiche.

Menziona poi l'articolo 2, che stabilisce che le università assicurino la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti, fino all'anno accademico 2027/2028, ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto degli atti in titolo.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4a Commissione sui *Doc.* LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n. 2. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 2)

Riferisce alla Commissione la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), la quale segnala anzitutto che Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2025 (Atto Senato n. 1737), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati, e a rendere i pareri sulla Relazione programmatica 2025 e sulla Relazione consuntiva 2024 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e i pareri saranno espressi alla 4ª Commissione, cui i richiamati atti sono stati assegnati in sede primaria.

Espone poi i contenuti del disegno di legge di delegazione europea, evidenziando che l'articolo 1 dispone la delega legislativa per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea. Prosegue, rammentando che l'articolo 2 reca disposizioni sulla disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea e l'articolo 3 stabilisce il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 in materia di disegni e modelli.

L'articolo 4, ricorda l'oratrice, prevede principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni, mentre l'articolo 5 dispone l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone.

Ricorda poi che l'articolo 6 introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

Passando all'articolo 7, precisa che lo stesso reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, riguardante lo *status* di protezione del lupo.

Quanto all'articolo 8, rammenta la relatrice, lo stesso disciplina principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine. L'articolo 10 prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance. L'articolo 11 regola l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Fa indi cenno all'articolo 12 che disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.

L'articolo 13, prosegue l'oratrice, prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni di rifiuti, mentre l'articolo 14 stabilisce l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Si sofferma poi sull'articolo 15 il quale richiede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di *cybersicurezza* per i prodotti con elementi digitali. L'articolo 16 introduce disposizioni sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Per quanto riguarda l'articolo 17, la relatrice precisa che lo stesso prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/38, che stabilisce misure intese a

rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi. L'articolo 18, prosegue, delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. Quanto infine all'articolo 19, esso dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Come si evince dalla succinta esposizione del provvedimento in esame, fa presente la relatrice, esso non contiene disposizione di stretta competenza della Commissione. Tuttavia, osserva che, al fine di recepire la direttiva (UE) 2024/2823 e adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822, il secondo comma dell'articolo 3 enuncia una serie di principi e criteri direttivi di interesse. Nello specifico, la lettera *b*) introduce le ipotesi di esclusione della registrazione di un disegno e di un modello e, laddove questi siano già stati registrati, i casi di dichiarazione di nullità dell'avvenuta registrazione. In particolare, l'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/2823 ha introdotto, tra le possibili cause di esclusione di registrazione di disegni o modelli da parte degli Stati membri, quelli che contengano una riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale.

Passa quindi ad illustrare la Relazione consuntiva, la quale si manifesta come uno strumento di forte collaborazione tra Parlamento e Governo circa il contributo dello Stato al processo di integrazione all'Unione Europea, con particolare riguardo ai temi della difesa dell'interesse nazionale, della sicurezza dei cittadini e della centralità del Mediterraneo.

La suddetta Relazione, ricorda la relatrice, è suddivisa in quattro parti, ognuna delle quali è dedicata ad una tematica specifica, di cui dà succintamente conto.

La relatrice si sofferma sulle azioni di adeguamento della normativa interna alla disciplina predisposta dagli organi legislativi europei, richiamando i *dossier* normativi di maggiore interesse della Commissione.

Nel *dossier* n. 46, dedicato a "I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040", si auspica l'incremento della qualità dei progetti italiani e della partecipazione ai bandi per i settori culturali inclusi di recente nei seguenti Programmi: European Cooperation Projects, Circulation or European Literary works, European networks, European Platform for emerging artists, Culture Moves Europe.

Il *dossier* n. 47, relativo ai "Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale", contiene la sottoscrizione all'Accordo quadro per il programma Mirror Copernicus - Linea di intervento del "Piano stralcio Space economy", al fine di provvedere ad un potenziamento dello sviluppo dei sistemi innovativi basati sull'integrazione dei dati satellitari con altre tecnologie.

Inoltre, a seguito del lancio del satellite Sentinel IC, prosegue, si prevedono azioni di monitoraggio degli smottamenti, delle zone sismiche, delle attività vulcaniche e delle variazioni della copertura dei ghiacci polari, della deforestazione, dell'uso delle risorse idriche e del sostegno ai soccorritori e alle squadre di ricerca e soccorso in caso di catastrofi naturali.

Con riferimento alla prevenzione da rischio idrogeologico, si è contribuito alla definizione del Piano di Bacino e, al fine di monitorare il rischio bradisismo dei Campi Flegrei e dell'area vesuviana, vengono perseguite attività di analisi dei dati del territorio da parte del Tavolo tecnico di coordinamento interistituzionale.

Infine, segnala la prosecuzione dei lavori di implementazione del sistema informativo territoriale della Carta del Rischi, con la finalità di ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali.

In tema di "Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici", a fronte dell'emersione di alcuni aspetti critici del rapporto fra paesaggio ed energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo all'impatto visivo immediato, all'impatto visivo cumulativo e alla necessità di salvaguardare la valorizzazione del territorio, il *dossier* n. 48 stabilisce che sono state prese in considerazione le *best practices* elaborate nel 2024, dalle quali è emerso che il processo di transizione energetica debba avvenire nel rispetto della componente paesaggistica.

Al fine di provvedere alla "Sostenibilità e destagionalizzazione nel settore turistico", il *dossier* n. 50 menziona l'intervento "Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici", il quale propone molteplici interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi integrati di fruizione del patrimonio culturale, di parchi, ville e giardini a Roma e nel Lazio e promuovendo anche il coinvolgimento delle aree periferiche.

Nell'ambito della sezione "Istruzione digitale", prosegue la relatrice, il *dossier* n. 58 dedica spazio alla diffusione delle Linee guida STEM presso le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la distribuzione di opuscoli, l'organizzazione di seminari, convegni, laboratori e la promozione di webinar ai docenti. Segnala inoltre che è stata posta particolare attenzione all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi formativi e nelle attività amministrative delle istituzioni scolastiche e alla partecipazione di studenti e docenti circa l'elaborazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sulle discipline STEM.

Con riferimento alla tematica del "Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo", il *dossier* n. 70 evidenzia l'impegno del Governo nella tutela del principio dell'esclusione dell'audiovisivo dalla regolamentazione sul *Geoblocking*, al fine di assicurare la sostenibilità dei modelli di *business* che si basano sulla possibilità di cedere le licenze su base geografica-territoriale e di valorizzarne i relativi diritti.

Il *dossier* n. 95 è dedicato al "Diploma europeo congiunto", riconducibile alla Strategia europea per l'istruzione e la formazione, e ribadisce l'importanza della dimensione transnazionale dei programmi di studio e dei consorzi, dell'innovazione dei curricula, della mobilità integrata, del multilinguismo e dell'inclusività.

In materia di "Coordinamento del progetto Erasmus+", all'interno del *dossier* n. 96 si sottolinea il ruolo particolarmente attivo dell'Italia rispetto a tale progetto, rimarcando l'espansione del suo bacino di utenza.

Inoltre, rammenta l'oratrice, in ottemperanza alle politiche nazionali di integrazione, sono state favorite iniziative di supporto a discenti e docenti rifugiati ucraini, garantendo inclusione e opportunità di apprendimento.

La "Settimana europea dello sport (edizione 2024)" costituisce l'oggetto di trattazione del *dossier* n. 97, il quale evidenzia l'impegno del Governo nella realizzazione di tale evento, con la collaborazione delle associazioni e società sportive circa la promozione della pratica sportiva e dei valori ad essa connessi.

L'edizione dell'anno 2024 ha registrato, infatti, la partecipazione di tutte le Regioni italiane.

Con specifico riferimento al "Ciclo di programmazione 2014-2020 e risorse REACT-EU - Settore Istruzione", il *dossier* n. 142 prevede che, tramite le risorse messe a disposizione, la cui assegnazione è da collocare al momento della chiusura della programmazione 2014-2020, sono state realizzate azioni volte a promuovere l'offerta formativa e l'orientamento degli istituti tecnici e professionali statali e paritari a carattere non commerciale nell'anno scolastico 2023-2024, mediante l'elaborazione di percorsi formativi in lingua straniera, percorsi per il potenziamento dell'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento all'estero.

Si segnala altresì la riapertura dei termini per la presentazione di candidature agli studenti per le istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola secondaria di secondo grado, istruzione tecnica e professionale, rivolta agli iscritti al terzo, quarto e quinto anno di corso nell'anno scolastico 2024-2025.

Infine, si è data attuazione alle iniziative destinate alla trasformazione digitale della didattica, all'adozione di metodologie innovative e inclusive e al processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

In materia di istruzione, il *dossier* n. 145 contiene al proprio interno le iniziative volte alla "Accelerazione dell'implementazione della politica di coesione 2021-2027", in relazione alla quale è stato dato avvio a una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale "Scuola e Competenze", al fine di provvedere alla predisposizione di un sistema di gestione, supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche e al potenziamento delle competenze di base, orientate a contrastare le fragilità

negli apprendimenti e la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria.

Infine, è stata disposta l'apertura estiva delle scuole, consentendo di realizzare attività sportive, teatrali, di apprendimento, di rafforzamento delle competenze di base e volte a sostenere la socialità, l'aggregazione e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti.

Riferisce infine, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica dell'Italia all'Unione europea 2025, che ha lo specifico scopo di promuovere la competitività, rafforzare la sicurezza e migliorare la resilienza economica dell'Unione europea, mediante un processo di consolidamento della cooperazione tra le istituzioni europee e gli ordinamenti degli Stati membri.

Evidenzia pertanto che, al fine di raggiungere le finalità suddette, è necessaria una costante collaborazione tra Governo e Parlamento, in relazione all'attività di definizione e attuazione delle iniziative europee.

Specifica che la relazione è articolata in tre parti, ognuna delle quali è orientata a trattare specifiche tematiche ed è corroborata dai relativi *dossier* normativi.

Per quanto di stretta competenza della Commissione, in merito all'azione di adeguamento circa le iniziative elaborate dalla politica europea, al fine di rafforzare il processo di integrazione all'UE, segnala i *dossier* normativi 59 e 60.

Il *dossier* n. 59, rubricato "Le tecnologie digitali come leva per la competitività", assegna particolare risalto alle tecnologie digitali e identifica i seguenti ambiti prioritari sui quali si richiede l'intervento dello Stato: l'intelligenza artificiale; il *cloud*, in riferimento alla cybersicurezza; l'accesso, l'utilizzo e la *governance* dei dati; le telecomunicazioni, il *quantum computing*, relativamente al potenziamento della formazione nell'ambito delle discipline STEM; l'interoperabilità tra l'anagrafe e altri sistemi della P.A.; infine, l'identità digitale.

Evidenzia che occorrerebbe intervenire all'interno delle suddette aree, attraverso costanti monitoraggi delle procedure operative presso il tecnopolo di Bologna, attraverso il coordinamento nazionale delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e mediante specifiche collaborazioni strategiche con gli Stati membri.

Dopo aver illustrato il *dossier* n. 60, che favorisce l'elaborazione di una strategia nazionale sulle tecnologie quantistiche e la partecipazione alle attività europee, si sofferma sul *dossier* n. 72, rubricato "Politiche digitali inclusive e sostenibili al servizio dei cittadini e delle imprese. Sviluppo delle competenze del personale pubblico", in cui è sancito come obiettivo centrale, nell'ambito del processo di digitalizzazione, il rafforzamento delle competenze del personale pubblico, al fine di provvedere ad una vera e propria evoluzione del *learning environment*, da inquadrare come supporto alla diffusione di competenze trasversali, e al fine di ampliare il catalogo dell'offerta normativa, mediante l'implementazione di nuovi programmi formativi.

Con particolare riferimento alle infrastrutture di ricerca, il *dossier* n. 84 segnala l'obiettivo di sviluppare nuovi partenariati pubblico-privati e rafforzare le alleanze universitarie a supporto della ricerca e dell'attrazione dei talenti; inoltre, mira a porre l'Europa in una posizione avanguardistica nell'ambito delle scienze, delle tecnologie e delle industrie emergenti.

Riferisce che tali obiettivi sono perseguiti attraverso il costante supporto di progetti di impresa per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, soprattutto nella zona del Mezzogiorno d'Italia, nonché attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali, il sostegno alla ricerca collaborativa e mediante l'erogazione di incentivi a piccole e medie imprese.

Menziona, quindi, il *dossier* n. 85, orientato all'introduzione di una normativa europea sulle biotecnologie, prevede iniziative volte ad accrescere la competitività e a sostenere la posizione primaria dell'Europa nell'ambito di un'economia digitale sempre più efficiente, predisponendo strategie, promuovendo la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia più avanzata.

Attraverso l'iniziativa europea circa la costruzione delle prime fabbriche di intelligenza artificiale, che l'Italia si impegna a realizzare attuando il progetto ITALIA AI Factory, il quale è finalizzato alla creazione di un ecosistema AI aperto e competitivo, il *dossier* n. 86 prevede che tale obiettivo mira alla qualificazione dell'Europa come *leader* nell'innovazione in materia di intelligenza artificiale.

All'interno del *dossier* n. 88, dedicato alle competenze dell'Unione, sono predisposti programmi

strumentali volti a definire interventi in tema di orientamento universitario, al fine di accrescere la formazione superiore, assicurare il successo formativo e supportare i laureandi nella costruzione del proprio futuro.

Inoltre, si prevede un ampliamento della partecipazione alle discipline STEM nella formazione superiore.

In completa coerenza con la Relazione programmatica del 2024, anche la Relazione dell'anno 2025 dedica spazio, all'interno del *dossier* n. 89, al diploma congiunto europeo per consolidare l'istruzione superiore e raggiungere gli obiettivi definiti dalla European Education Area, attraverso il supporto di un laboratorio europeo "European Degree Policy Lab", il quale è destinato all'individuazione di linee guida e piani d'azione per il conseguimento di un diploma europeo.

Con particolare riferimento allo sport, qualificabile come parte integrante del programma Erasmus+ 2021-2027, dal *dossier* n. 93, si evince la collocazione dello sport all'interno di un programma strategico, congiuntamente allo studio e all'apprendimento, come attività in grado di sostenere lo sviluppo personale, sociale e culturale della persona.

Pertanto, il Governo si impegna nell'azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla presentazione di un progetto Erasmus+ Sport e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea.

In un'ottica di apprendimento permanente, attuabile attraverso l'effettuazione di investimenti sul potenziamento delle competenze dei giovani e degli adulti, il *dossier* n. 94 pone l'attenzione su tali temi, con riferimento specifico ai soggetti dotati di *low skills* e/o con bassi livelli di qualificazione, ai disoccupati, agli inattivi, a coloro che sono a rischio di disoccupazione e a coloro che percepiscano un reddito inferiore alla soglia di povertà.

Evidenzia, quindi, che per il raggiungimento dei suddetti scopi, si prevede l'estensione del sistema duale a tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, con particolare riguardo a quelli collocati nelle Regioni del sud Italia; il rafforzamento e la razionalizzazione del contratto di apprendistato; la promozione e l'incremento degli investimenti per la mobilità ai fini dell'apprendimento con il Programma Erasmus+.

Riferisce, poi, sul *dossier* n. 95 che esalta il "Miglioramento dell'ecosistema digitale e promozione della trasversalità degli apprendimenti in un'ottica integrata del personale scolastico", da realizzare rafforzando il sistema per la formazione, mediante lo sfruttamento di infrastrutture digitali e la valorizzazione della dimensione interdisciplinare dei contenuti.

Con specifico riguardo allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze STEM, al fine di eliminare le disparità di genere e incrementare la competitività, il *dossier* n. 96 attiva l'adozione di azioni dirette alla diffusione di Linee guida STEM, regolate dal D.M. 184/2023, presso le scuole di ogni ordine e grado, in modo tale da favorire un miglioramento sia delle competenze nell'ambito delle discipline suddette sia dei risultati delle prove INVALSI.

Fa poi un breve cenno al *dossier* n. 97, dedicato al "Bando di concorso STEM femminile plurale VI edizione", all'interno del quale si intende provvedere all'emanazione di un bando di concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie statali e paritarie, al fine di incentivare e sensibilizzare la partecipazione delle donne e lo studio delle discipline STEM.

Relativamente al tema "Orientamento e contrasto alla disciplina scolastica", il *dossier* n. 98 sancisce che lo scopo dell'Europa consiste nel colmare le lacune in merito alle competenze e alla manodopera, provvedendo a investire sull'istruzione degli adulti, sull'apprendimento permanente e sul riconoscimento dei diversi tipi di formazione.

Pertanto, si intendono avanzare e sostenere iniziative che siano deputate all'orientamento e al contrasto della dispersione scolastica, attraverso l'avvio di progetti replicabili, monitorabili e che possano rappresentare un modello per altri.

Si sofferma poi sui "Progetti legati all'attività motoria e sportiva degli alunni", per i quali il *dossier* n. 99 prevede l'utilizzazione della disciplina sportiva come campo di applicazione metodologica delle discipline STEM, in modo da contribuire allo sviluppo psico-fisico degli alunni attraverso esperienze motorie; alla diffusione di informazioni, materiali formativi e dei valori dello sport; all'accrescimento

della conoscenza dell'ambiente esterno.

Il *dossier* n. 100, relativo a "L'Unione delle competenze: sistema ordinamentale dell'istruzione degli adulti", fissa la realizzazione di un progetto, in collaborazione con l'INAPP, finalizzato al perfezionamento del processo di valutazione delle competenze degli adulti che si iscrivono presso i CPIA, per il conseguimento di un titolo di studio e/o la frequenza di percorsi formativi.

Nell'ambito del *dossier* n. 101, dedicato a "Riforme del sistema di istruzione tecnica e professionale - Filiera formativa tecnologico professionale", segnala un potenziamento dell'offerta formativa dell'area tecnologico professionale, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei suoi contenuti.

Con particolare riguardo alle "Iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici", il *dossier* n. 102 illustra l'obiettivo di irrobustire le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti, mediante percorsi di orientamento, formazione e tutoraggio.

Relativamente al "Sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia", di cui al *dossier* n. 121, informa che il Governo intende favorire l'accesso, al sistema suddetto, ai bambini con età compresa dalla nascita ai sei anni, con il precipuo intento di incentivare il processo di istruzione e il lavoro femminile.

Il *dossier* n. 122 mira a "Rafforzare le politiche di coesione", attraverso l'attivazione di procedure necessarie all'organizzazione e all'avvio sul territorio di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi relativi al sistema di istruzione, previsti nel Programma nazionale.

Sostenere i giovani e l'uguaglianza è un tema al quale dedica attenzione il *dossier* n. 123, rubricato "Coordinamento del progetto Erasmus+", il quale promuove l'internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche ed educative, da concretizzarsi mediante azioni di mobilità ai fini dell'apprendimento.

Evidenzia come le azioni necessarie al conseguimento dello scopo suddetto siano orientate al potenziamento delle procedure di accreditamento per il settore dell'istruzione; all'incremento nel numero di mobilità per studenti, docenti e personale educativo; all'individuazione delle priorità educativo-didattiche; al potenziamento dei partenariati e della strategia di inclusione, strumentale a favorire la partecipazione alla mobilitazione anche dei soggetti più vulnerabili; alla valorizzazione della mobilità fisica, virtuale e mista.

In materia di "Coordinamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", il *dossier* n. 124 stabilisce che il Governo intende favorire la costituzione di Organismi istituzionali di rappresentanza studentesca su base territoriale, valorizzando il processo democratico e la partecipazione al processo decisionale.

Illustra quindi il *dossier* n. 125, destinato agli "Interventi di supporto a favore dei giovani", che evidenzia una solida adesione all'obiettivo di migliorare lo sviluppo cognitivo, la creatività e la partecipazione degli studenti, in una prospettiva di tutela della salute mentale e dello sviluppo dell'autostima.

Di conseguenza, vengono previsti interventi per il supporto psicologico, per sostenere l'iscrizione degli studenti provenienti dai contesti socio-economici più difficili e ulteriori interventi per gli studenti con disabilità e DSA.

Riguardo alla "Protezione della salute mentale dei bambini e dei giovani dai danni causati dai *social media*. Il piano d'azione contro il cyberbullismo", il *dossier* n. 126 predispone un *focus* sulle competenze digitali, al fine di favorire un utilizzo più sano e consapevole dei *social media*, mediante l'elaborazione di proposte progettuali e didattiche; la pianificazione di campagne informative; la predisposizione di un servizio di supporto telefonico e via *chat* per vittime di bullismo; la segnalazione di contenuti illegali; il monitoraggio dell'impegno delle scuole a contrastare fenomeni di cyberbullismo, attraverso la collaborazione dell'Osservatorio per la Scuola Digitale.

Il *dossier* n. 127 prevede la "Settimana europea per lo sport (Ewos) - (edizione 2025) e stabilisce che il Governo provvede a promuovere e coordinare l'iniziativa sull'intero territorio nazionale.

In tema di "Servizio civile - Un'analisi comparativa a livello UE", il *dossier* n. 128 sostiene attività progettuali nelle quali i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono essere coinvolti, tra cui quelle attinenti alla protezione ambientale e alla tutela del patrimonio culturale.

All'interno del *dossier* n. 135, relativo a "L'applicazione delle regole nello spazio digitale: il Piano nazionale per la scuola digitale", si evidenzia - prosegue la relatrice - l'impegno del Governo circa il compimento di azioni strategiche, volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale e mediatica del personale scolastico e degli studenti, potenziando l'uso delle dotazioni tecnologiche e della connettività.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntamente i tre atti.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) presenta uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737 (pubblicata in allegato) e propone l'espressione di un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3 e sul Documento LXXXVII, n. 2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà innanzitutto alla votazione dello schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione a nome del proprio Gruppo, al fine di segnalare il disappunto rispetto al ritardo con cui è stato presentato il provvedimento alle Camere e, più in generale, allo scarso impegno dell'Esecutivo nell'attuazione della normativa dell'Unione europea. Precisa che l'astensione riguarderà anche il voto delle proposte di parere favorevole sui Documenti in titolo.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) annuncia a sua volta il voto di astensione del Gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di relazione favorevole, nonché sulle proposte riferite ai Documenti LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n. 2.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, pubblicata in allegato, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, pubblicata in allegato, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SULL'ATTO SENATO N. 1735

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. [1735](#), recante "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico".

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 7a E 10a RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati al testo unificato dei disegni di legge nn. [236](#), [793](#) e [1141](#) (Assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico). Al riguardo, si riserva di verificare, d'intesa con il senatore Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, l'eventuale posticipazione della seduta plenaria di domani delle Commissioni 7a e 10a riunite, prevista per le ore 9,30, alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione; tenuto conto di quanto comunque recato dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dall'articolo 3, comma 2, di recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 e di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822. Nello specifico, nell'ambito delle cause di esclusione della registrazione di un disegno e di un modello da parte degli Stati membri, l'articolo 13 della citata direttiva (UE) 2024/2823 contempla la riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

La 7^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La 7^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 271(pom.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026

271^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri (di tenore non ostativo) delle Commissioni bilancio e giustizia. Ricorda inoltre che nella giornata di ieri si è svolto il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Dichiara indi aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 26 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso apporta modificazioni alla legge n. 92 del 2019 dirette a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD), nonché di insegnamento della manovra di Heimlich. Specificato che il disegno di legge si compone di sette articoli, dà anzitutto conto dell'articolo 1, che finalizza l'attivazione dei suddetti corsi al potenziamento dei percorsi di formazione sociale e civica, intesi a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, fornendo supporto all'intera comunità. Fa inoltre presente che lo svolgimento dei corsi in argomento è affidato a medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, nonché a organi e volontari della protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Si sofferma poi sull'articolo 2, che novella l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, avente ad oggetto gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. Precisa, in particolare,

che, tra le tematiche di riferimento per le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, di cui al comma 1 del richiamato articolo 3, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.

Con ulteriore modifica apportata al comma 2 del medesimo articolo 3, si pone in relazione l'attivazione dei suddetti corsi nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado con il raggiungimento delle finalità dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, intesa a promuovere, tra l'altro, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale. Il medesimo articolo 2 affida, infine, al collegio dei docenti la definizione del numero di ore, della collocazione temporale e delle modalità di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche e gli conferisce facoltà di adottare libri di testo che prevedano un'adeguata trattazione delle tematiche del primo soccorso.

Fa indi menzione dell'articolo 3, che modifica l'articolo 7 della legge n. 92 del 2019 al fine di integrare il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia con la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti diretti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di defibrillazione e di Heimlich.

Accenna, quindi, all'articolo 4, che affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei programmi dei corsi di primo soccorso, stabilendo che essi assicurino la trattazione delle manovre da praticare al fine di salvare la vita di una persona colpita da arresto cardiaco (defibrillazione), nonché al fine di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich).

Dà indi conto dell'articolo 5, che demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri per l'individuazione del personale preposto a tenere i suddetti corsi. L'articolo in commento prevede, altresì, che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento del primo soccorso.

Riferisce, quindi, sull'articolo 6, che fissa la decorrenza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore. Il medesimo articolo demanda poi a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione delle modalità di monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame.

Conclude facendo riferimento all'articolo 7, che, al fine di assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, che - segnala il relatore - si rende necessario aggiornare. Prevede, infine, che le modalità di ripartizione delle risorse stanziare siano definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di martedì 27 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ([n. 371](#))

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ([n. 372](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale era stata aperta la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari sociali, sanità e lavoro ha reso, in data odierna, osservazioni favorevoli sugli atti del Governo in titolo.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi gli atti del Governo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di condividere le proposte del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere, a partire dalla proposta di parere favorevole sull'Atto del Governo n. 371.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta in votazione, tenuto conto che i provvedimenti in esame recano contenuti condivisibili, in linea anche con le richieste degli operatori sanitari, ritiene tuttavia che, al fine di affrontare le principali criticità del settore, quali la carenza di personale e la scarsa attrattività della professione in taluni ambiti, occorra elaborare ulteriori interventi normativi oltre a quelli in esame. Preannuncia fin d'ora anche il voto favorevole sulla proposta di parere riferita all'Atto del Governo n. 372.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore in votazione, nonché su quella riferita all'AG n. 372. Richiamandosi alle argomentazioni svolte dalla senatrice D'Elia, conviene che l'intervento normativo, pur condivisibile, non sia risolutivo delle criticità presenti nel settore e, al riguardo, sollecita l'adozione di misure che affrontino, fra gli altri, il tema dell'adeguamento delle retribuzioni degli operatori sanitari, nonché quello di un potenziamento del personale, al fine di evitare turni eccessivamente gravosi.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) preannuncia a sua volta il voto favorevole, associandosi alle considerazioni appena svolte circa l'esigenza di affiancare ai provvedimenti in titolo ulteriori interventi normativi.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 371, che la Commissione accoglie all'unanimità.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, anche la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 372, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e accolta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 272(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

272^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1695\)](#) Deputato MOLLICONE e altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

[\(762\)](#) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come programmato, ha svolto in data odierna un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Dopo aver constatato che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 alle ore 12 di lunedì 2 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1735\)](#) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge in esame, precedentemente assegnato in sede redigente, è stato rimesso alla sede referente a seguito della richiesta in tal senso dei Gruppi del Partito

democratico e del Movimento 5 Stelle, a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone di dare per acquisita la trattazione fino ad ora svolta in sede redigente, ivi compresa la discussione generale, nonché l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni consultate e degli emendamenti. Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Informa inoltre che alla scadenza del termine fissato per le ore 12 di ieri, lunedì 26 gennaio, sono stati presentati 124 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Sbrollini e del senatore De Cristofaro, nonché ai due ordini del giorno d'iniziativa del senatore De Cristofaro.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per illustrare l'emendamento 1.5, rileva che tutti i Gruppi di opposizione si sono fatti promotori della proposta di soppressione dell'intero articolo 1. Evidenzia, in proposito, che il suo schieramento politico giudica il provvedimento in esame fortemente lesivo della possibilità di dare alle nuove generazioni un'educazione sui temi inerenti all'affettività e alla sessualità. Per questo ha ritenuto necessario intervenire con il successivo emendamento 1.6, di cui è prima firmataria, per proporre la sostituzione dell'intero articolo 1 con una disciplina, a suo giudizio positiva ed efficace, dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

Si domanda, inoltre, perché la Commissione stia indugiando nell'esame dei molteplici disegni di legge, già incardinati, che, a differenza del disegno di legge in esame, sono diretti a introdurre l'educazione all'affettività e alla sessualità in tutte le fasi del percorso scolastico. Stigmatizza, al riguardo, che il disegno di legge in titolo escluda dall'educazione sui suddetti temi la scuola primaria e la scuola dell'infanzia.

Deplora, altresì, che il provvedimento in esame di fatto ponga sotto un regime di sorveglianza speciale tutte le attività scolastiche concernenti i temi dell'affettività e della sessualità, in tal modo finendo per mettere in discussione il vigente Patto educativo di corresponsabilità, che già assicura la presenza effettiva delle famiglie in tutte le attività intraprese in ambito scolastico.

Anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal ministro Valditara sulla gravità di situazioni in cui i bambini di sei anni si avvicinano autonomamente alla sfera della sessualità tramite i siti pornografici, si rivolge alla maggioranza per chiedere che si svolga, in seconda lettura, una effettiva discussione dei temi in argomento e una valutazione nel merito delle proposte emendative.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti presentati all'articolo 1, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, nonché gli ordini del giorno si intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. - Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Discussione del disegno di legge n. 1550, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 566 e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 1550, premettendo che esso prevede l'introduzione della formazione su manovre di primo soccorso in diversi ambiti: nel sistema di istruzione secondaria e della formazione professionale; ai fini del conseguimento della patente di guida; nei corsi di laurea in scienze motorie.

Ricorda preliminarmente che è in corso di esame il disegno di legge n. 566, che, analogamente all'articolo 1 del presente provvedimento, disciplina l'introduzione dei corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, facendo riferimento all'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*) e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.

Passa, quindi, ad illustrare le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso è composto di sette articoli.

Si sofferma sull'articolo 1, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso. Tali corsi sono rivolti: agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado; agli studenti maggiorenni dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale; agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Evidenzia, sulla base di quanto specificato al comma 1, che le suddette disposizioni sono dirette a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, che già prevedeva l'attivazione di iniziative di formazione degli studenti sulle tecniche di primo soccorso, e dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021, che ha attribuito alle scuole di ogni ordine e grado l'organizzazione delle suddette iniziative di formazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 affida l'erogazione dei corsi in argomento a personale abilitato ai sensi della normativa vigente, anche per il tramite di enti e istituzioni accreditati in ambito regionale. Precisa, inoltre, che i suddetti corsi comprendono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, nonché le manovre di disostruzione delle vie aeree per corpo estraneo.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la disciplina delle modalità di finanziamento e di svolgimento dei corsi stessi. Fa indi menzione dell'articolo 2, che novella il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, imponendo - come condizione per l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida - la frequenza di un corso di primo soccorso e il conseguimento del relativo attestato, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Dà poi conto dell'articolo 3, che obbliga gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie (di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998) alla frequenza di un corso di primo soccorso e al conseguimento del relativo attestato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso riconosce la validità a livello nazionale degli accreditamenti conferiti, in ambito regionale, a istituzioni ed enti per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento al soccorso con uso di defibrillatore. Vieta, altresì, che a detti enti e istituzioni siano imposti requisiti o condizioni ulteriori per lo svolgimento della loro attività in regioni diverse da quelle di accreditamento.

Per quanto concerne l'articolo 5, sottolinea che esso modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) per prevedere la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di corsi di primo soccorso erogati da personale abilitato in base alla normativa vigente.

Riferisce, quindi, sull'articolo 6, che novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per includere, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento (di cui alla tabella A della parte II-bis), i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Conclude facendo cenno all'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

In ragione dell'affinità della materia, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 566.

La Commissione conviene con la proposta del relatore Paganella.

Interviene in discussione generale il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), che dichiara di condividere i contenuti del disegno di legge n. 1550 e di volervi aggiungere la propria firma.

Ha indi la parola il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) che, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1550, fa presente che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui è membro, ha avuto modo di approfondire il tema del primo soccorso con

riferimento ai minori nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale. Ricorda che in tale sede sono state svolte numerose audizioni, tra cui quella del presidente di *Italian Resuscitation Council*.

Si dichiara, al riguardo, convinto della positività di avviare la discussione del disegno di legge di cui è promotore, congiungendola al seguito della discussione del disegno di legge n. 566, anche alla luce della circostanza che il provvedimento appena illustrato prevede l'introduzione dei corsi di primo soccorso in ambiti ulteriori rispetto a quello scolastico.

Ricorda infine che la sua iniziativa legislativa è nota come "disegno di legge Bove", dal nome del calciatore Edoardo Bove che, come noto, ha subito un arresto cardiaco nel corso di un incontro di calcio di Serie A, e che ha fortemente sostenuto la presentazione di un provvedimento diretto a favorire interventi tempestivi di primo soccorso.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il senatore Lombardo per essersi fatto promotore del disegno di legge n. 1550, che presenta contenuti che si prestano, a suo giudizio, ad essere integrati nel disegno di legge n. 566 e, al riguardo, preannuncia l'impegno ad avviare un'interlocuzione in tal senso con il Governo. Ricorda inoltre che nella precedente seduta era già stato fissato il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge 566. Tenuto conto dell'avvenuto abbinamento con la discussione del disegno di legge n. 1550 e della conseguente necessità di svolgere opportuni approfondimenti anche al fine di verificare la possibilità di recuperarne parte dei contenuti, propone, come già anticipato per le vie brevi ai Gruppi, di posticipare detto termine alle ore 12 di lunedì 9 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Crisanti ha chiesto di ascoltare la dottoressa Katya Ranzato, presidente dell'*Italian Resuscitation Council*. Tenuto conto del differimento del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di accogliere la richiesta del senatore Crisanti.

Poiché nessuno interviene in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1735](#)

G/1735/1/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1735, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»,

premesso che il provvedimento introduce l'obbligo di acquisire il consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività scolastiche riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità;

considerato che:

l'educazione alla sessualità, all'affettività e alle relazioni costituisce una dimensione strutturale dei processi di crescita e di formazione della persona e non può essere ridotta a un insieme di attività opzionali o accessorie;

la normativa vigente riconosce alle e agli adolescenti, a partire dai 14 anni, capacità di autodeterminazione nella sfera intima e relazionale, rendendo contraddittoria una disciplina che subordina integralmente la loro educazione su tali temi al consenso genitoriale;

la scuola rappresenta un presidio fondamentale di equità educativa e di accesso universale a conoscenze scientificamente fondate, mentre l'affidamento esclusivo alle famiglie del potere decisionale rischia di produrre disuguaglianze culturali e formative;

l'esclusione della scuola dell'infanzia e primaria da ogni attività educativa su questi temi può favorire forme di analfabetismo affettivo e relazionale, con ricadute negative nel percorso di crescita

successivo;

rilevato che:

numerosi studi internazionali evidenziano come le famiglie con minori risorse culturali ed economiche manifestino un maggiore bisogno di supporto istituzionale sui temi della sessualità, dell'affettività e delle relazioni;

un approccio meramente autorizzativo e burocratico rischia di indebolire il ruolo pedagogico della scuola e di ostacolare interventi educativi preventivi essenziali anche ai fini del contrasto alla violenza di genere, alle discriminazioni e al disagio giovanile,

impegna il Governo:

a promuovere una revisione complessiva dell'impianto applicativo della legge, affinché l'educazione alla sessualità e all'affettività sia riconosciuta come parte integrante e strutturale del percorso formativo;

a favorire l'elaborazione di linee guida nazionali condivise, scientificamente fondate e pedagogicamente coerenti, elaborate con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni scientifiche e delle rappresentanze studentesche e genitoriali;

a sostenere percorsi di formazione rivolti alle famiglie, finalizzati a rendere il consenso realmente informato e consapevole, superando una logica meramente formale e autorizzativa;

a garantire che l'attuazione delle disposizioni non produca nuove disuguaglianze educative tra studenti e studentesse né limiti l'accesso universale a conoscenze fondamentali per la crescita personale e sociale.

G/1735/2/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1735, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»,

premesso che il disegno di legge introduce specifici adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative attinenti all'ambito della sessualità;

considerato che:

le istituzioni scolastiche operano già nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità e dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca prevista dall'ordinamento vigente;

l'obbligo di acquisire un consenso informato per ogni singola attività rischia di determinare un aggravio burocratico significativo, sottraendo tempo e risorse alla progettazione educativa e didattica;

un'eccessiva frammentazione delle autorizzazioni può incidere negativamente sulla continuità dei percorsi formativi e sulla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione;

rilevato che:

la clausola di invarianza finanziaria non prevede risorse aggiuntive per sostenere le scuole negli adempimenti richiesti, né per la formazione dei docenti coinvolti;

l'autonomia scolastica costituisce un valore da tutelare, soprattutto in ambiti complessi e sensibili che richiedono competenze pedagogiche specifiche e progettualità di lungo periodo,

impegna il Governo:

a garantire che l'attuazione delle disposizioni non comporti un aggravio burocratico per le istituzioni scolastiche né una compressione della loro autonomia didattica e organizzativa;

a valorizzare il Patto educativo di corresponsabilità quale strumento già idoneo a definire il quadro di riferimento dei principi educativi condivisi tra scuola e famiglie;

a promuovere interventi di formazione specifica per il personale docente sui temi dell'educazione alla sessualità, all'affettività e alle relazioni, assicurando adeguato supporto professionale;

a valutare l'introduzione di strumenti normativi alternativi, meno onerosi sotto il profilo amministrativo, che garantiscano un quadro educativo stabile, coerente e rispettoso delle prerogative delle istituzioni scolastiche.

Art. 1

1.1

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente,

sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche".

1.3

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

(Educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

2. Le competenze di cui al comma 1 coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, con l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserisce nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di

secondo grado, i contenuti di cui all'articolo 1, determinandone le modalità tematiche.

5. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le linee guida, comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

6. Le linee guida di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

7. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui al comma 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

8. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nelle prevenzioni e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

9. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

10. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui al comma 1, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui al comma 1, secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

11. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

12. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

13. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

14. A decorrere dal triennio 2026-2028, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui al comma 1

del presente articolo.

15. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui al comma 1.

16. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui al comma 1 sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

17. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

18. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2 e 3;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente "Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione".*

1.7

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni per l'educazione all'affettività e all'educazione sessuale nelle scuole)

1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale, attraverso l'accrescimento dell'empatia e delle competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Ai fini della presente legge, si intende per intelligenza emotiva» la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:

a) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;

b) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;

c) prevenire comportamenti sociali a rischio, lesivi della dignità della persona, nella sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intende per «educazione sessuale» un insieme di interventi educativi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, col fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere.».

1.8

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche assicurano un'informazione trasparente e partecipata alle famiglie in merito a tutte le attività educative, curricolari o extracurricolari, che riguardino i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, valorizzando il Patto educativo di corresponsabilità. È richiesta comunicazione preventiva in caso di attività extracurricolari non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono alle famiglie e agli studenti maggiorenni un'adeguata informazione preventiva su finalità, contenuti e modalità delle attività, nel rispetto dei principi di trasparenza e corresponsabilità. La comunicazione preventiva viene richiesta solo per attività non strutturalmente incluse nel Piano triennale dell'offerta formativa o organizzate da soggetti terzi, nel rispetto della libertà educativa e dell'autonomia scolastica.

3. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa a carattere affettivo, relazionale o sessuale, previste dal Piano triennale, sono rese accessibili a tutti gli studenti sulla base del principio di inclusione. Le scuole possono offrire, in alternativa, percorsi educativi coerenti, garantendo alle famiglie adeguate informazioni, in forma scritta e tempestiva. Il consenso scritto può essere richiesto solo in caso di attività esterne non ancora validate dagli organi scolastici."

1.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

All'articolo, premettere il seguente comma:

"01. Le finalità dell'articolo 1, comma 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere."

Conseguentemente:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

2) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

4) alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

5) al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1

1.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 1.

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito

della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati."

1.13

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati.».

1.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati."

1.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sono tenute a", con le seguenti: "possono".

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: "nonché ad acquisire tale consenso";

2) al comma 2, sostituire le parole: "La partecipazione alle attività extracurricolari" con le seguenti: "Per la partecipazione alle attività extracurricolari" e le parole: "richiede il consenso" con le seguenti: "può essere richiesto il consenso";

3) al comma 3, sostituire le parole: "La partecipazione alle attività" con le seguenti: "Per la partecipazione alle attività" e le parole: "richiede il consenso" con le seguenti: "può essere richiesto il consenso".

1.16

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Inserire le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «sono tenute a» con le seguenti: «possono»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «richiede il consenso» con le seguenti: «può richiedere il consenso».

1.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sono tenute a" con le seguenti: "possono".

1.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono tenute", inserire le seguenti: ", a decorrere dall'anno scolastico 2027-2028,".

1.19

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono tenute", inserire le seguenti: ", a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027,".

1.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione" con le seguenti: "a informare preventivamente i genitori e gli studenti, se maggiorenni, in merito alla partecipazione".

Conseguentemente:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "richiede il consenso informato preventivo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "deve essere comunicata ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, attraverso i canali informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "Il consenso informato preventivo deve essere richiesto" con le seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata";

3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta" con le seguenti: "richiede un'adeguata informazione".

1.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti" con le seguenti: "a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le" con le seguenti: "alla descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti" con le seguenti: "alla presentazione e condivisione con i genitori e con gli studenti".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino a: "utilizzare per le" con le seguenti: "descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

1.23

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva".

Conseguentemente:

1) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»;

2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";

3) alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";

4) al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".

1.24

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva".

Conseguentemente:

1) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo deve essere richiesto" con le seguenti: "la comunicazione preventiva deve essere richiesta";*

3) *al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "la richiesta di consenso" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

4) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "il consenso informato preventivo" con le seguenti: "la comunicazione preventiva";*

5) *alla rubrica, sostituire le parole: "consenso informato preventivo" con le seguenti: "comunicazione preventiva";*

6) *al titolo, sostituire le parole: "consenso informato" con le seguenti: "comunicazione preventiva".*

1.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: "preventivo".

Conseguentemente:

1) *ai commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola "preventivo";*

2) *alla rubrica, sopprimere la parola: "preventivo".*

1.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "eventuali attività" inserire la seguente: "extracurricolari".

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "curricolari ed".

1.27

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "eventuali attività" inserire la seguente: "extracurricolari".

1.28

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché ad » fino alla fine del periodo.*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole da: «acquisito» fino alla fine del periodo;*

2) *sopprimere il terzo e quarto periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.29

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "nonché acquisire tale consenso" fino alla fine del periodo.

1.30

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le" con le seguenti: "a descrivere le finalità educativo-didattiche delle".

1.31

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.32

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali".

1.33

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere conformi a un approccio olistico, inclusivo e scientificamente fondato, in linea con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO). Tali linee guida assumono valore giuridicamente vincolante e costituiscono parametro obbligatorio per la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle attività.».

1.34

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le attività che riguardino temi attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere in linea con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO). Tali linee guida assumono valore giuridicamente vincolante e costituiscono parametro obbligatorio per la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle attività."

1.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

1.37

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni».

1.38

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "che riguardino temi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni".

1.39

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", in forma scritta,".

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ", in forma scritta,".

1.40

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "acquisito" fino alla fine del secondo periodo.

1.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione", fino a: "utilizzare per le" con le seguenti: "descrizione delle finalità educativo-didattiche delle".

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: "entro il settimo" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche";

2) al medesimo comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo" con le seguenti: "per la presentazione e la condivisione del piano dell'offerta formativa".

1.42

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "presentazione di una sintesi dei contenuti educativi utilizzati nelle attività".

1.43

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "messa a disposizione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "comunicazione sintetica degli strumenti formativi previsti per le attività".

1.44

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresì la pubblicazione in formato digitale sui canali ufficiali dell'istituzione scolastica.".

1.45

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.46

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: "settimo".

1.47

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "settimo" con la seguente: "quinto".

1.48

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: "esplicita" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "può esplicitare argomenti e modalità di svolgimento delle attività".

1.49

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "esplicita", con le seguenti: "può esplicitare".

1.50

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "le finalità,".

1.51

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.52

[Sbrollini](#)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado partecipano a attività finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità nel pieno rispetto dell'età evolutiva degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, le attività di cui al periodo precedente.»

1.53

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione».

1.54

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: "si astengono dalla frequenza" con le seguenti: "che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione."

1.55

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: "si astengono", con le seguenti: "possono astenersi".

1.56

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3

1.58

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 3.

1.59

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "richiede" con le seguenti: "può richiedere".

1.60

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.62

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.63

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ", mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,".

1.64

[Sbrollini](#)

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: «alternative, comunque comprese» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità e corrette informazioni sullo sviluppo puberale, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.»

1.65

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa".

Conseguentemente:

1) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a definire le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per la predisposizione delle attività alternative, ai modelli organizzativi minimi e agli strumenti didattici utilizzabili e a reperire le risorse aggiuntive da destinare al personale scolastico.»;

2) sostituire l'articolo 3, con il seguente:

"Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.66

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione

ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.".

1.67

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "orientate all'approfondimento delle materie afferenti all'educazione civica, con l'obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza, legalità e partecipazione civica."

1.68

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali maggiormente richieste in ambito lavorativo."

1.69

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali."

1.70

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa" con le seguenti: "finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali."

1.71

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto."

1.72

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie."

1.73

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 4.

1.74

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria possono essere effettuate attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità adeguate all'età dei destinatari."

1.75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. I commi 2, 3 e 4 non si applicano alle attività e ai progetti promossi e attivati nelle scuole dalle Aziende sanitarie locali (ASL), attraverso i consultori familiari pubblici, ai sensi della normativa vigente."

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.76

[Sbrollini](#)

Sopprimere il comma 5.

1.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

1.78

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere il comma 5.

1.79

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. I contenuti e le modalità delle attività didattiche e progettuali di cui ai commi da 1 a 4 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale.»

1.80

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sostituire le parole "per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità" con le seguenti "per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni Nazionali e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)."

1.81

[Sbrollini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità » con le seguenti: «per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa».

1.82

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "la scuola dell'infanzia e".

1.83

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "e la scuola primaria".

1.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: "sono escluse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e

alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof)".

1.85

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: "sono escluse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof)".

1.86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire la parola: "escluse" con la seguente: "favorite".

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, le parole: ", al fine di agevolare il dovuto approfondimento naturale-scientifico che è coerente con lo sviluppo psico-fisico in via di formazione in età infantile e preadolescenziale".

1.87

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: "nonché ogni altra eventuale attività".

1.88

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la coerenza della didattica già svolta dall'istituto, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti scolastici che hanno avviato e svolgono annualmente attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

1.89

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste."

Art. 2

2.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo

2.3

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 2".

2.5

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo criteri e modalità stabiliti al comma 2, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntato alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

3. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono volti:

a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati a livello cognitivo, nonché funzionali al percorso formativo di alunne e alunni, studentesse e studenti, al fine di imparare a riconoscere, sulla base dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, col fine di prevenire e fronteggiare, in particolare, comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere;

c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta

formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolari, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee-guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

c) le modalità e i criteri per la definizione di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati alla realizzazione dei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), e alle attività formative di cui al comma 5, nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, rispetto ai temi e alle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare ogni forma di pregiudizio e discriminazione, nonché le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole «il coinvolgimento di soggetti esterni», aggiungere le seguenti: «tra cui professionisti del settore pedagogico».

2.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e all'approvazione del consiglio di istituto".

2.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e all'approvazione del consiglio di istituto" con le seguenti: "e alla successiva informazione del consiglio di istituto".

2.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che devono selezionarli tra professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica."

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "oggetto dell'intervento" inserire le seguenti: ", prestando particolare attenzione alla comprovata esperienza e formazione in ambito educativo, psicologico, socio-sanitario e alle pari opportunità,".

2.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei due anni scolastici precedenti."

2.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno precedente."

2.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: «Ai fini della» a: «e della» con le seguenti: «L'individuazione dei soggetti esterni di cui al primo periodo avviene tenendo conto della»

2.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "soggetti esterni di cui al primo periodo" inserire le seguenti: "esclusivamente nel caso di prime collaborazioni".

2.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "il collegio dei docenti definisce" inserire le seguenti: ", ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,".

2.15

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "dei titoli e".

2.16

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento".

2.17

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo.

2.18

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo, con le

seguenti: ". Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio del pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici."

2.19

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti individuati ai sensi del presente comma sono selezionati in modo da garantire, in misura paritaria, la rappresentanza di differenti orientamenti e posizioni culturali, etiche e scientifiche in materia."

2.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In relazione a tali attività, il collegio dei docenti assicura che il coinvolgimento di soggetti esterni avvenga garantendo la presenza, in misura paritaria, di esperti o rappresentanti che esprimano posizioni tra loro non omogenee sulle tematiche oggetto dell'intervento."

2.21

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

All'articolo, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio di pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici."

2.22

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio di istituto assicura forme di consultazione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, al fine di garantire trasparenza e condivisione sugli interventi proposti."

2.23

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio di istituto promuove il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, al fine di favorire partecipazione attiva e responsabilità condivisa."

2.24

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire massima trasparenza, il consiglio di istituto rende disponibili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i criteri di selezione dei soggetti esterni e i relativi esiti."

2.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In relazione a tali attività, i soggetti esterni sono individuati in modo da garantire il pluralismo delle posizioni, nel rispetto del principio di imparzialità e della libertà di insegnamento."

2.26

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente comma:

"1-bis. L'individuazione di soggetti esterni da parte delle istituzioni scolastiche per attività progettuali o educative rivolte agli studenti, di cui al comma 1, avviene anche sulla base di criteri oggettivi e pubblici, previamente deliberati dal collegio dei docenti, fondati su titoli culturali e professionali, competenza scientifica, esperienza educativa, coerenza con l'età e il livello di maturazione degli studenti, non conflittualità con il Piano triennale dell'offerta formativa e coerenza con i valori e gli impegni assunti nel Patto educativo di corresponsabilità."

2.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Carriera alias)

1. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista l'attivazione della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dall'eventuale avvio di percorsi di affermazione di genere e senza la necessità di presentare alcuna certificazione. In caso di minorenni, la richiesta di cui al primo periodo richiede il consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di mancato consenso, le istituzioni scolastiche possono valutare l'opportunità di attivare comunque la carriera alias e di contestualmente attivare lo sportello psicologico per la famiglia.

3. Al fine di favorire un ambiente scolastico sereno, accogliente e inclusivo, le istituzioni scolastiche devono garantire spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola. È cura della singola istituzione scolastica prevedere spazi *gender free* all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.

4. Le competizioni sportive scolastiche rappresentano un'importante attività formativa, contribuendo allo sviluppo fisico, mentale e sociale degli studenti. Esse promuovono l'acquisizione di competenze trasversali, come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la gestione delle emozioni, oltre a favorire uno stile di vita sano e attivo. La partecipazione degli studenti alle competizioni sportive scolastiche deve tener conto del benessere di tutti gli studenti e quindi di tutte le varie soggettività presenti nella scuola anche al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione di genere e omosessualità. Qualora le competizioni assumano carattere agonistico, si rimanda ai regolamenti delle relative federazioni.

2.0.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 3

3.1

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Sopprimere l'articolo

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.".

3.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.0.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Valutazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 274(pom.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

274^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI subordina l'accoglimento degli atti di indirizzo G/1735/1/7 e G/1735/2/7 a riformulazioni di cui dà lettura.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si esprime in senso conforme al Rappresentante del Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), cofirmataria degli atti di indirizzo, dichiara di non poter accogliere le suddette proposte di riformulazione ed insiste per la votazione di entrambe.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli ordini del giorno G/1735/1/7 e G/1735/2/7 sono, quindi, posti separatamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, su quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.3 e 1.4, richiama le considerazioni svolte in sede di illustrazione dello stesso per ribadire la contrarietà del suo Gruppo ai contenuti dell'articolo 1, che costituisce il nucleo del provvedimento in esame.

In particolare, rimarca che la richiesta del consenso informato preventivo alle famiglie per lo svolgimento di attività attinenti ai temi della sessualità, a suo parere, lede profondamente il rapporto scuola-famiglia come delineato dal vigente Patto di corresponsabilità e rappresenta un *vulnus* all'autonomia dell'insegnamento.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.3, dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Elia ed esprime la sua netta contrarietà

all'impianto ispiratore del provvedimento in esame.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono respinti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6, rilevando che esso propone la sostituzione dell'intero articolo 1 per introdurre lo svolgimento di un'educazione alla sessualità, all'affettività e al rispetto delle differenze con modalità adeguate all'età dei bambini e dei ragazzi.

Con l'occasione, ribadisce il suo rammarico per il mancato proseguimento dell'esame in Commissione dei disegni di legge, già incardinati, che hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione all'affettività nel sistema scolastico, peraltro già calendarizzati dall'Assemblea.

Reputa, altresì, che la disciplina che si intende introdurre con il provvedimento in titolo sconfessi i principi della Convenzione di Istanbul, che invita gli Stati parti ad includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e del reciproco rispetto, con modalità appropriate al livello cognitivo degli allievi.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono respinti.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, richiama l'attenzione su una ulteriore proposta di sostituzione dell'articolo 1, che - tenendo conto, a suo giudizio, delle preoccupazioni della maggioranza - assicura alle famiglie un'informazione trasparente e partecipata in merito a tutte le attività educative concernenti i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, senza tuttavia ledere l'autonomia della scuola.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono respinti.

Con votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.10 e 1.11, così come, con successiva votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 1.12 e 1.13.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.6.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, chiarisce che l'intento della proposta in esame è quello di rendere meno rigide le disposizioni sul consenso informato preventivo, trasformando, per le istituzioni scolastiche, l'obbligo di richiesta in una facoltà.

Precisa che la suddetta proposta di modifica muove dal convincimento che l'imposizione alla scuola del suddetto obbligo sia lesiva della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30. Chiarisce che esso, nel prevedere la comunicazione alle famiglie delle finalità educative e didattiche delle attività, in luogo della messa a loro disposizione del materiale didattico, non risponde a un intento meramente ostruzionistico, che ritiene comunque più che motivato con riferimento a un provvedimento che, a suo parere, avrà conseguenze tragiche nel mondo della scuola e che, fin da ora, sta inibendo il proseguimento di progetti educativi in corso.

Dichiara nello specifico la sua assoluta contrarietà a prevedere la messa a disposizione del materiale didattico alle famiglie, tenuto conto che esse non sono titolate ad esprimere giudizi sui materiali didattici né hanno le competenze per farlo. Paventa che la disposizione su cui la proposta emendativa intende intervenire possa introdurre un pericoloso principio applicabile anche con riferimento ad altre materie, ponendo a rischio la libertà e l'autonomia della scuola e degli insegnanti, cioè dei soggetti che detengono le competenze per selezionare i materiali didattici.

Al riguardo, richiama la Commissione ad assumersi le sue responsabilità sulle conseguenze che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel dichiararsi favorevole all'emendamento in esame, ritiene che il Governo e la maggioranza non possano trasferire dalla scuola alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento, peraltro su temi in grado di generare rilevanti, quando non addirittura drammatici, risvolti sociali.

Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei commissari sulle proposte di cui è promotrice la senatrice Aloisio, intese a portare nell'insegnamento scolastico i temi della sessualità, dell'affettività e

dell'emotività.

La senatrice [CATTANEO](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.30, pone in evidenza che il trasferimento sulle famiglie della responsabilità di valutare i materiali didattici determinerà inevitabilmente risposte diverse da parte delle famiglie, che difficilmente la scuola riuscirà a gestire.

Auspica, quindi, da parte della maggioranza una ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.34, domanda la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, ritenendo incomprensibile il rifiuto di specificare nel testo che le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere coerenti con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO).

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) chiede che l'emendamento 1.34 - peraltro simile all'emendamento 1.33, di sua iniziativa, appena respinto - sia accantonato in attesa di ricevere la motivazione del parere contrario espresso.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il sottosegretario Paola FRASSINETTI, la quale si riserva di svolgere con rapidità gli approfondimenti richiesti, accolta la suddetta richiesta, accantona l'emendamento 1.34. Pone indi distintamente in votazione gli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.38, esorta la maggioranza, in nome del principio bicamerale, a rimettere in discussione il provvedimento in esame, sebbene già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Con riferimento all'emendamento in esame, ritiene incomprensibile, anche dal punto di vista della maggioranza, il rifiuto di accogliere una proposta che prevede che la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) sia preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti.

Sono, quindi, posti distintamente in votazione gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.46, rileva criticamente che anche la tempistica imposta alle scuole per la richiesta del consenso informato incide negativamente sul rapporto dialogico tra la scuola e le famiglie, rischiando di provocare attriti e incomprensioni.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) interviene in senso favorevole all'emendamento 1.53, che - precisa - è diretto ad assicurare che gli studenti che si astengono dalla frequenza delle attività attinenti ai temi della sessualità ed affettività partecipino ad attività afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai *media* e all'informazione.

Concordando con quanto posto in evidenza dalla senatrice Cattaneo, esprime preoccupazione per le situazioni di disparità nelle quali potranno venire a trovarsi gli studenti in ragione delle diverse risposte delle loro famiglie. Ritiene, al riguardo, che la previsione di specifiche attività alternative sia indispensabile al fine di almeno attenuare le disparità che inevitabilmente si produrranno.

Chiede, infine, motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara che tutti i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle intendono aggiungere le rispettive firme all'emendamento 1.53.

Nell'unirsi alla richiesta di motivazione della senatrice D'Elia, reputa indispensabile e prioritario chiarire in quali attività saranno impegnati gli studenti che, in ragione del mancato consenso delle famiglie, non potranno partecipare alle attività attinenti ai temi della sessualità.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento in esame. Condivise le considerazioni dei colleghi, domanda che la proposta emendativa in esame, in assenza di motivazione del parere contrario, sia accantonata.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 1.53.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.57 e 1.58.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.59 e 1.60, nonché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.61 e 1.62.

Su sollecitazione delle senatrici [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), il rappresentante del GOVERNO fa presente di non disporre delle motivazioni dei pareri contrari espressi sugli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65.

Le senatrici [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) e [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) ne chiedono pertanto l'accantonamento, quest'ultima, in particolare, ribadendo, sulla base di quanto proposto con l'emendamento 1.65, la necessità di definire, con linee guida ministeriali, la tipologia delle attività alternative, a tutela del principio di uguaglianza su cui deve fondarsi la gestione della scuola pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie le suddette richieste e accantona gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65. Pone poi in votazione gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, che la Commissione respinge.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.71, deplora che si intenda impedire alla scuola di svolgere, in un contesto di uguaglianza, le sue funzioni di insegnamento, innescando un sistema nel quale le famiglie, tra loro infinitamente diseguali, finiscono per assumere un ruolo e una responsabilità che prevalgono su quelli della scuola.

Gli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73 sono, quindi, posti separatamente ai voti e respinti.

Nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.74, la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), rilevato che in sede di discussione generale sono soliti intervenire esclusivamente i rappresentanti dei Gruppi di opposizione, lamenta che sul provvedimento in esame, come del resto su altri disegni di legge, sia mancato un vero e proprio dibattito. Entrando poi nel merito della proposta emendativa, stigmatizza che la maggioranza intenda escludere la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dallo svolgimento di attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.74, esprime il suo assoluto disaccordo con detta proposta.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.74 e 1.75, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78.

Su richiesta delle senatrici [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) e [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) accantona gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, mentre pone distintamente ai voti gli emendamenti 1.82 e 1.83, che la Commissione respinge.

Con votazione congiunta, la Commissione respinge altresì gli identici emendamenti 1.84 e 1.85, nonché, con votazioni distinte, gli emendamenti 1.86 e 1.87.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimersi in senso favorevole all'emendamento 1.88, evidenzia che esso è diretto a salvaguardare gli istituti scolastici che già hanno avviato attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità. Domanda pertanto la motivazione del parere contrario espresso sullo stesso, nonché sul successivo emendamento 1.89.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiarisce che il parere contrario sugli emendamenti 1.88 e 1.89 si fonda sulla circostanza che gli stessi non sono coerenti con la *ratio* del provvedimento in esame.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.88 e 1.89 sono respinti.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario Paola FRASSINETTI chiede di intervenire al fine di rendere le motivazioni del parere contrario espresso su alcuni emendamenti di cui è stato pocanzi accantonato l'esame.

Con riferimento all'emendamento 1.34, ribadisce il parere contrario in quanto tale proposta intende inserire un riferimento nella legge alle linee guida degli organismi internazionali in ambito sanitario. Al riguardo, precisa di ritenere tale inserimento, per un verso, ultroneo, atteso che l'ordinamento italiano già ne tiene conto, e, per l'altro, inopportuno, in quanto finirebbe per conferire un valore

giuridicamente vincolante a tali indicazioni, che sarebbe addirittura ulteriore rispetto a quello previsto dai trattati internazionali.

Relativamente all'emendamento 1.53, esso mira a specificare in dettaglio le attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, mentre risulta a suo giudizio preferibile la proposta di legge, che, salvaguardando l'autonomia scolastica, opera un rinvio alle attività coerenti con il PTOF.

Quanto alla proposta emendativa 1.63, fa presente che la contrarietà del Governo riguarda sia il carattere oneroso, sia il venir meno degli strumenti di flessibilità e di autonomia, sì da ostacolare le scuole nell'organizzazione delle attività formative alternative.

L'oratrice si sofferma infine sugli emendamenti 1.64 e 1.65, rilevandone criticamente i contenuti, ed in particolare l'eccessivo dettaglio delle attività alternative da svolgersi in caso di mancato consenso, che lede l'autonomia scolastica. Quanto nello specifico all'emendamento 1.65, giudica non condivisibile lo strumento individuato per la copertura dei relativi oneri, consistente nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati sui quali il Governo è appena intervenuto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.34, 1.53, 1.63, 1.64 e 1.65

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che permangono accantonati gli emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. In esito a successive e separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 2.9, ne richiama le finalità, volte a specificare come, ai fini dell'individuazione dei soggetti esterni nello svolgimento delle attività formative, occorra avere riguardo a professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica. Domanda al Governo di motivare la contrarietà alla proposta emendativa e chiede alla Presidenza di disporre l'accantonamento della stessa.

D'intesa con il rappresentante del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice d'Elia, disponendo l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.9.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) - la quale invita la Commissione a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla propria proposta emendativa 2.18, che mira a precisare che nella scelta dei soggetti esterni il collegio dei docenti sia tenuto a garantire il rispetto del principio del pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici - il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il Rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento della stessa, nonché dell'emendamento 2.20, che interviene su una tematica affine.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.21 e 2.22.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 2.23, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Le proposte emendative 2.24, 2.25 e 2.26 sono poste distintamente ai voti e respinte.

Accedendo alla richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1, relativo alla cosiddetta "Carriera Alias".

L'emendamento 2.0.2 è indi posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 sono indi posti congiuntamente ai voti e respinti. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

Su richiesta della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 3.0.2.

Infine, con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore **PAGANELLA** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso, già approvato dal Senato, in prima lettura, in data 26 marzo 2024, è stato poi approvato dalla Camera, con modificazioni, lo scorso 22 gennaio.

Evidenzia che la Camera ha confermato l'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in nove articoli, quattro dei quali rimasti invariati rispetto all'approvazione in prima lettura. Si tratta: dell'articolo 4, che istituisce il Tavolo permanente per i cammini d'Italia; dell'articolo 5, che introduce il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, predisposto dalla Cabina di regia; dell'articolo 6, che prevede la promozione di studi e ricerche per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini; dell'articolo 9, che reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala che la Camera è intervenuta invece, con alcune integrazioni, sull'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge. In particolare, nei cammini sono stati ricompresi, oltre alle vie d'acqua fluviali e marine, anche le lagune e i laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Inoltre, la circolazione motorizzata è stata autorizzata per consentire l'accessibilità, oltre che alle persone con disabilità, anche alle persone con ridotta mobilità. Infine, tra le finalità è stata inclusa anche la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati dai cammini.

Fa indi presente che all'articolo 3 sono stati integrati i compiti e le funzioni da affidare alla Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, disponendo che essa, nel definire gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente preveda anche l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI), sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI. Precisa che al medesimo articolo 3 è stata, altresì, integrata la composizione della Cabina di regia, introducendovi la presenza di un membro della segreteria tecnica istituita per assicurare il supporto tecnico e amministrativo alla medesima Cabina di regia.

Passa poi a dar conto delle modificazioni apportate agli articoli 2, 7 e 8, che riguardano le disposizioni finanziarie.

All'articolo 2, le spese di funzionamento della Banca dati dei cammini d'Italia, pari a 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028, trovano copertura finanziaria nel riformulato comma 2 dell'articolo 8.

Inoltre, sono aggiornate agli anni 2026, 2027 e 2028 le autorizzazioni di spesa originariamente previste per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la modifica dell'articolo 7, avente ad oggetto la realizzazione di campagne di promozione dei cammini, concerne un mero aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa.

Fa riferimento, infine, all'articolo 8, nel quale, oltre alle modificazioni rese necessarie dal coordinamento con il riformulato articolo 2 e dall'aggiornamento della copertura finanziaria al triennio 2026-2028, viene modificata la copertura di spesa di cui al comma 1, prevedendo che agli oneri derivanti dall'istituzione della Banca dati dei cammini d'Italia (articolo 2) - fatta eccezione per le spese di funzionamento della medesima banca dati (di cui all'articolo 2, comma 5) - si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale. Fa presente che, come emerso dalla relazione, le modifiche introdotte alla Camera non hanno modificato l'impianto del provvedimento approvato in prima lettura. Propone, pertanto, di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato

universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(852) Anna ROSSOMANDO e altri. - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 gennaio, durante la quale si era conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SUGLI ATTI SENATO NN. 1112 E 1711

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge nn. 1112 e 1711, in materia di promozione e valorizzazione dell'architettura.

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, avverte che la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9,15 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59761

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 427(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

427^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1617

Il **PRESIDENTE** avverte che la discussione sul disegno di legge in titolo, istitutivo della giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proseguirà in una prossima seduta, essendo in attesa di acquisire i pareri del Governo sugli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito relativo al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) esprime un netto disaccordo rispetto alla proposta avanzata dal

relatore, ritenendo che il disegno di legge in esame presenti aspetti di contraddittorietà e di irragionevolezza tali da poter configurare una incompatibilità con il dettato costituzionale.

Infatti, risulta contraddittorio prevedere, da un lato, corsi di educazione affettiva e sentimentale per prevenire e contrastare la violenza di genere e, dall'altro, condizionare ad un assenso delle famiglie la partecipazione a tali corsi da parte degli studenti minorenni. Infatti, una scelta educativa di tale importanza non può essere rimessa dal legislatore alla valutazione discrezionale delle famiglie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con quanto sostenuto dal senatore Giorgis, ritenendo peraltro che non vada perduta l'occasione di investire sull'educazione affettiva e sentimentale, garantendone l'effettivo accesso a tutte le bambine e a tutti i bambini.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#), richiamando anche quanto sostenuto dal ministro Valditara nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ricorda come i corsi di educazione affettiva e sentimentale si svolgeranno all'interno di laboratori didattici extracurricolari, il che implica che, ovviamente, le famiglie saranno chiamate a dare o meno l'assenso circa la partecipazione a tali laboratori da parte dei figli minorenni.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), pur comprendendo la delicatezza del tema affrontato, conferma la proposta di parere non ostativo, evidenziando come le osservazioni emerse nel corso del dibattito debbano essere approfondite nella sede a ciò deputata, ossia la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rappresenta come il proprio gruppo sia favorevole ad ogni iniziativa di valorizzazione del *made in Italy*. Tuttavia, il disegno di legge in esame, per come formulato, presenta un carattere sostanzialmente propagandistico; annuncia quindi il voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1757) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627 e 1722, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il **PRESIDENTE** riepiloga le precedenti fasi di esame dei disegni di legge in titolo e fa presente come siano stati assegnati alla Commissione tre ulteriori disegni di legge vertenti sulla medesima tematica del contrasto all'antisemitismo: l'Atto Senato n. 1757 a firma della senatrice Gelmini, l'Atto Senato n. 1762 a prima firma del senatore Malan e l'Atto Senato n. 1765 a prima firma del senatore Giorgis. Rammenta poi come sia stato assegnato alla Commissione anche l'Atto Senato n. 1758, a prima firma della senatrice Maiorino, per il quale però non si potrà procedere all'eventuale abbinamento, mancando ancora l'articolato del disegno di legge.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765.

Il disegno di legge n. 1757 - a firma della senatrice Gelmini - si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 specifica che - ai fini della presente legge - per "antisemitismo" si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebraiche o non ebraiche, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

L'articolo 2 dispone che i Ministeri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovano corsi specifici, che rafforzino i programmi di formazione destinati al personale, ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti e ai ricercatori universitari. Tali corsi sono finalizzati al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, alla gestione di discussioni sensibili in aula, alla distinzione tra opinione, critica politica e discriminazione identitaria, nonché all'intervento tempestivo ed educativo di fronte a linguaggi o comportamenti discriminatori.

In base all'articolo 3, la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo sono inseriti in modo strutturale e continuativo nella programmazione scolastica, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolga, almeno, le materie di storia, educazione civica, lettere e filosofia.

In attuazione della suddetta disposizione, le istituzioni scolastiche prevedono la definizione di un percorso formativo progressivo adeguato all'età degli studenti, che includa lo studio dell'Olocausto, della storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche, dell'evoluzione storica dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee, con particolare attenzione al linguaggio d'odio, al complottismo e alla disinformazione, diffusi anche attraverso i social media.

Si prevede, poi, che nelle scuole siano attuate iniziative volte a rafforzare l'educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale, l'analisi guidata di fake news e teorie del complotto e una riflessione consapevole sull'uso delle parole e delle immagini, sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali. Altresì, la prevenzione dell'antisemitismo è esplicitamente inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni scuola come parte integrante della sua missione educativa.

L'articolo 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche e universitarie promuovano progetti e collaborazioni, preferibilmente permanenti, con le comunità ebraiche, gli istituti della memoria, i musei, le fondazioni storiche e le associazioni culturali, nonché con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica o, eventualmente, con altra commissione straordinaria istituita dalle Camere per le medesime finalità.

Anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria, di cui alla legge n. 211 del 2000, le scuole e le università favoriscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) incontri con storici, testimoni e rappresentanti delle comunità ebraiche; b) laboratori, proiezioni, letture e mostre; c) progetti interdisciplinari elaborati dagli studenti.

Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito possa sostenere le predette iniziative tramite bandi annuali dedicati.

L'articolo 5 stabilisce, infine, che le istituzioni scolastiche e universitarie che ne sono sprovviste si dotino di strumenti e procedure al fine di: *a)* consentire rilevazioni, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione; *b)* offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo; *c)* attivare percorsi di riparazione e responsabilizzazione.

Inoltre, le scuole e le università comunicano gli episodi di antisemitismo al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, sui quali il Coordinatore medesimo presenta una relazione annuale alle Camere.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuti ogni forma di antisemitismo, favorisca azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

In adesione a quanto disposto dalla risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, si prevede l'adozione della definizione operativa di «antisemitismo» approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance-IHRA), riunita a Bucarest il 26 maggio 2016.

L'articolo 2 dispone l'adozione, con deliberazione del Consiglio dei ministri e su base triennale, della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, con le seguenti finalità: *a)* prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; *b)* promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; *c)* rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale e dei successivi aggiornamenti. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria, nonché dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. La nomina dei componenti è demandata a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come la definizione del contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riferisce infine alla Commissione sul disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

Il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 indica, quale primaria finalità della legge, l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei pertinenti obblighi internazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla categoria degli atti ed espressioni di odio e discriminazione, per la quale si rimanda

alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022. Di conseguenza, per atti ed espressioni di odio e discriminazione si intendono gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza. Il comma 2 include, nella nozione di cui sopra, anche gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati su stereotipi e pregiudizi circa una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico. A tal fine, si delega il Ministro dell'istruzione e del merito ad adottare linee guida per prevenire e contrastare il fenomeno in oggetto e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui all'articolo 1. La disposizione in esame detta altresì le norme relative alla composizione, alle competenze e al funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme e motori di ricerca online in relazione ai contenuti veicolanti gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1. A tale scopo, è previsto il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ammettendo altresì che questa possa irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi prescritti.

L'articolo 6 è dedicato al ruolo di regioni ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto degli atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

L'articolo 7 prevede l'attivazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di percorsi di formazione del personale finalizzati a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1.

Infine, l'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e discriminazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

In considerazione dell'analogia di contenuto, propone quindi la connessione dei suddetti disegni di legge con gli Atti Senato n. 1004 e abbinati, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone poi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'Atto Senato n. 1004, a prima firma del senatore Romeo, peraltro identico all'Atto Senato n. 1575, a firma del senatore Scalfarotto, presentato successivamente.

Ritiene significativo che il testo base venga adottato oggi, nella ricorrenza del Giorno della memoria, e ribadisce l'auspicio che si possa addivenire ad un testo di legge finale il più possibile condiviso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) pone un quesito di ordine procedurale sulla modalità di adozione del testo base, al quale risponde il [PRESIDENTE](#).

Interviene il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), per rappresentare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sulla proposta avanzata dalla relatrice, ricordando che, in sede di presentazione degli emendamenti, potranno essere adottati gli opportuni correttivi e i miglioramenti che si riterranno necessari. Auspica poi un esame ponderato, ma in tempi ragionevoli e adeguati a consentire l'esame in Assemblea del provvedimento nelle prossime settimane.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel richiamare le posizioni precedentemente espresse, annuncia il voto contrario alla proposta della relatrice e ricorda come la propria parte politica abbia scelto di non presentare un ulteriore disegno di legge sulla materia, ritenendo già adeguata la normativa vigente e, in particolare, la cosiddetta "legge Mancino".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) fa presente come il proprio Gruppo abbia alla fine deciso di non formalizzare un'autonoma proposta legislativa, ritenendo, all'esito di una riflessione, che non sia

necessaria una nuova legge su tale materia.

Reputa, peraltro, che la definizione operativa di antisemitismo adottata il 26 maggio del 2016 dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), accolta in Italia dal Governo Conte II, rappresenti un'importante bussola di orientamento, senza la necessità di trasfonderla in un testo di legge.

In merito alla proposta avanzata dalla relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base, ritiene opinabile il criterio cronologico in base al quale si propone l'adozione della proposta presentata per prima.

Altresì, evidenzia come il proprio Gruppo si ritrovi maggiormente nel disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis. Peraltro, poi, l'Atto Senato n. 1762, a prima firma del senatore Malan, risulta più condivisibile rispetto al disegno di legge n. 1004 del senatore Romeo e più adeguato ad individuare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità, con un effetto meno polarizzante e con proposte maggiormente costruttive.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'auspicare che, in sede di esame degli emendamenti, possano emergere momenti di sintesi, ritiene che l'*iter* dei disegni di legge non sia partito nel migliore dei modi.

Peraltro, in questo stesso momento, presso la Commissione giustizia, la maggioranza sta per adottare come testo base per i disegni di legge contro la violenza sessuale un testo che non corrisponde all'accordo su cui era stata raggiunta una convergenza pressoché unanime nell'altro ramo del Parlamento, rendendo quindi evidente l'atteggiamento della maggioranza poco incline a lavorare per accordi condivisi.

Nel riassumere le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge a sua prima firma, rammenta il grave contesto dei discorsi di odio e di radicalizzazione, che concorrono a rendere ancora più urgente la necessità di contrastare la violenza antisemita. D'altra parte, il disegno di legge n. 1765 dispone anche lo stanziamento di apposite risorse finanziarie, a differenza delle altre proposte legislative che prevedono l'invarianza di risorse. Infatti, senza un adeguato investimento in termini di copertura finanziaria risulta velleitario pensare di poter mettere in pratica misure efficaci in termini di prevenzione e formazione culturale.

Annuncia, quindi, il voto contrario alla proposta della relatrice, ritenendo che forse sarebbe stato più prudente adottare come testo base il disegno di legge di più recente presentazione, in quanto aggiornato all'attualità degli ultimi mesi.

Auspica, infine, che nel prosieguo dell'esame emerga un atteggiamento diverso, più costruttivo e caratterizzato da maggiore condivisione.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), nel ribadire la propria proposta, ricorda come, in tale fase, si stia procedendo soltanto all'adozione del testo base e non si stia per approvare il testo finale della legge.

Ribadisce, quindi, l'auspicio che, in sede di esame degli emendamenti, vi sia lo spazio per lavorare insieme in modo condiviso, confermando la massima disponibilità a tale riguardo.

La Commissione approva, quindi, la proposta della relatrice di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato orientativamente indicato per il prossimo 10 febbraio e verrà formalizzato successivamente - dichiara aperta la discussione generale congiunta e, non essendovi al momento richieste di intervento, ne rinvia l'avvio ad una prossima seduta, avvertendo che tale fase procedurale dovrà concludersi entro giovedì 5 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 2, si invita la Commissione di merito a chiarire quale dei due termini ivi indicati (sessanta giorni o quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) sia da intendersi riferito all'adozione del decreto ministeriale volto a definire i programmi e le linee guida in materia di insegnamento del primo soccorso;
- al medesimo articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con quello alla previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- all'articolo 7, si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa, attualmente prevista a partire dall'anno 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-bis», istitutivo della Rete delle città madri del *made in Italy*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 20-bis», là dove sono stabiliti i criteri per la partecipazione alla suddetta Rete, si inviti la Commissione di merito a chiarire se i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* siano da intendersi tra loro alternativi o cumulativi;
- all'articolo 4, che consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre l'emissione di francobolli celebrativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 3, volto a stabilire le caratteristiche tecniche e artistiche, nonché le modalità di emissione e distribuzione, dei suddetti francobolli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 14, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 356(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026
356^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati, che il provvedimento si compone di 3 articoli diretti ad introdurre disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in ambito scolastico relativamente ad eventuali attività extracurricolari e ad ampliamenti dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito sessuale. Il testo prevede, all'articolo 1, comma 1, che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori, o degli studenti stessi ove maggiorenni, per la partecipazione a «eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità». Ai fini dell'acquisizione del consenso preventivo informato in forma scritta è specificato che le Istituzioni scolastiche debbano preventivamente mettere a disposizione il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime. Inoltre la richiesta di prestare il consenso deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti, le cui modalità di selezione sono individuate nel rispetto del procedimento introdotto dall'articolo 2 del provvedimento. Il successivo comma 2 disciplina nel dettaglio il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti in relazione alla partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività in argomento; si specifica, altresì, che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse. Il comma 3 precisa poi che anche la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le modalità di cui al precedente comma. La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurricolari, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l'istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se

maggioresni, la natura delle attività formative alternative. Ai sensi del comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età, è garantita la presenza di un docente. Il comma 5 vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'articolo 2 affida la selezione e il coinvolgimento dei soggetti esterni alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto, sulla base di criteri predeterminati da quest'ultimo organismo. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

A nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annunciano il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore è approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Riprende il dibattito.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) segnala l'opportunità di inserire nella proposta di osservazioni alcuni rilievi. Sottolinea infatti come nello schema di decreto in esame, l'articolo 1), comma 1, lettera a), numero 1, preveda una deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli storici soltanto laddove il veicolo stesso sia privo di parti essenziali che lo rendono in misura stabile inidoneo per il suo utilizzo. La maggiore perplessità riguarda l'applicabilità ai veicoli storici della nozione di parte essenziale che renderebbe il veicolo inidoneo al suo utilizzo in maniera stabile. Infatti, per tali veicoli il valore degli stessi è dato sia dall'originalità che dalla presenza di tutti i loro componenti che contribuiscono a determinarne il valore storico. Chiede pertanto che tale disposizione dello schema di decreto possa essere integrata da una disciplina di dettaglio che delimiti in modo chiaro le fattispecie oggetto di deroga all'obbligo assicurativo, con particolare riferimento al settore del motorismo storico. Un ulteriore elemento del provvedimento in esame che desta perplessità è rappresentato dalla possibilità - prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) - di prevedere schemi assicurativi diversi da quello della responsabilità civile dei veicoli a motori per l'adempimento dell'obbligo assicurativo. Deve infatti essere ricordato che il vigente codice delle assicurazioni già prevede la possibilità per i veicoli di interesse storico di sospendere la polizza assicurativa in ragione del loro utilizzo saltuario. La formulazione di questa norma potrebbe indurre l'interprete a considerare reintrodotta l'obbligo assicurativo anche per i veicoli non circolanti ovvero coperti da specifiche polizze: in relazione a tale profilo, appare opportuno precisare la deroga rispetto all'obbligo assicurativo, confermando il sistema già vigente. Certamente potrebbe essere utile, come peraltro indicato anche dal senatore Zanettin, un approfondimento specifico in relazione a tali polizze assicurative nella sede della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Auspica in conclusione che le indicazioni fornite possano trovare accoglimento tra le osservazioni che il relatore predisporrà. Il senatore [SALLEMI](#) (FdI) assicura che svolgerà tutti gli approfondimenti necessari rispetto alle indicazioni della senatrice Stefani, al fine di un loro inserimento nella proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Invita pertanto la senatrice Lopreiato ad illustrare le proposte emendative.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato numerosi disegni di legge sul gratuito patrocinio, che rappresenta un tema centrale nell'ambito delle norme di giustizia. Peraltro, il suo Gruppo è favorevole anche al disegno di legge in esame, con i correttivi indicati dagli emendamenti 1.1 e 1.2, diretti a snellire ulteriormente le procedure relative al gratuito patrocinio. Nel dettaglio, mentre la proposta 1.1 è volta a sopprimere una parte della lettera d) che ritiene contraddittoria rispetto al fine che il disegno di legge si propone, la proposta 1.2 è diretta a semplificare il procedimento di liquidazione del pagamento degli onorari degli avvocati per lo svolgimento di attività di gratuito patrocinio. Infatti una delle più evidenti criticità dell'istituto è rappresentato dai tempi e dalla complessità della procedura per la liquidazione degli onorari, che a volte avviene anche a distanza considerevole di anni rispetto all'emissione della fattura da parte del legale, che nel frattempo ha dovuto anticipare tutte le spese. L'emendamento 1.2, pertanto, introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia la previsione per cui tra la data in cui il decreto è divenuto esecutivo e l'effettiva liquidazione del pagamento non devono trascorrere più di trenta giorni. Ritiene che tale precisazione sia sistematicamente coerente rispetto all'obiettivo del disegno di legge in titolo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo, non si può ancora procedere alla votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [775](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione».

1.2

[Lopreiato](#), [Bazoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis Al comma 3-bis dell'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra la data in cui il decreto è divenuto esecutivo e l'effettiva liquidazione del pagamento non devono trascorre più di 30 giorni liberi."».

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

511^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1431 e 1368-A) Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso alla Commissione di merito lo scorso 16 settembre 2025.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la convenzione è già stata ratificata dall'Italia e che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente.

Il provvedimento reca all'articolo 3, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica, in materia di cooperazione tra i membri, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE

pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 del disegno di legge reca, ai commi 1 e 2, una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al testo precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea. Inoltre le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi aggiuntivi e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri derivanti per possibili futuri accordi e protocolli con la Thailandia, di cui agli articoli 53 e 54 dell'Accordo, in materia, rispettivamente, di estensione dell'accordo e di conclusione di nuovi accordi di partenariato, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Alla luce di tali considerazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **MANCA** (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso, all'articolo 3, commi 1 e 2, riporta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Secondo quanto conclude la relazione tecnica, l'Accordo, come stabilito dall'articolo 2 dello stesso, ha natura prettamente programmatica e crea un partenariato con il solo obiettivo di identificare i principi comuni, derivanti da trattati e convenzioni internazionali condivisi da entrambe le Parti, che costituiranno, eventualmente, la base per futuri negoziati nei vari settori specifici.

La relazione tecnica rappresenta che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi aggiuntivi e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

La relazione tecnica asserisce inoltre che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno esclusivamente sul relativo bilancio.

Parimenti, saranno i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Con riferimento all'impatto finanziario di futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, di cui al citato articolo 52 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario. Pertanto agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento

legislativo.

Per quanto riguarda infine l'articolo 28 dell'Accordo, rubricato "Buona *governance* in materia fiscale", la relazione tecnica asserisce che tale disposizione illustra principi generali di natura fiscale, già vigenti in Italia, ed è parzialmente conforme alla clausola di "buon governo in materia fiscale" elaborata dal Gruppo del Codice di condotta e approvata dall'ECOFIN con le Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018. Tuttavia, la relazione tecnica, in nota, rappresenta che il citato articolo 28 dell'Accordo non riporta un riferimento preciso al rispetto dei *minimum standard* contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), bensì solamente una previsione più generica relativa alla "prevenzione delle pratiche fiscali dannose". Inoltre, nella formulazione dell'articolo suddetto non si fa riferimento all'impegno che gli Stati dovrebbero assumere nella facilitazione della riscossione delle entrate fiscali a livello internazionale. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, al fine di escludere possibili effetti negativi sulle entrate.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento della Commissione.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 28 dell'Accordo oggetto di ratifica, viene rappresentato che l'Italia non è parte della Convenzione *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), e pertanto l'assenza di riferimenti alla suddetta Convenzione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, che prevede la presenza di un docente anche per le attività extracurricolari in caso vi siano studenti minori di età, andrebbe confermato che tale disposizione troverà attuazione nei limiti della dotazione dell'organico già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che la disposizione si limita a esplicitare quanto già previsto per ogni progetto rientrante nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ovvero che

tali progetti sono affidati a uno o più docenti referenti, individuati dall'istituzione scolastica, la cui presenza durante lo svolgimento delle attività - in particolare quando rivolte a studenti minorenni - costituisce una modalità operativa ordinaria;

viene quindi confermato che le istituzioni scolastiche realizzeranno le attività ivi previste mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e all'articolo 1, comma 3, della legge 15 luglio 2015, n. 107, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, recante delega al Governo per il recepimento di normative europee sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in merito al criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 2, il Governo dovrebbe confermare che l'ampliamento dei provvedimenti impugnabili davanti alla Commissione dei ricorsi non sia suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la citata Commissione già opera con una composizione adeguata all'eventuale attività aggiuntiva e i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma ad una attività d'esame che si esplica nel corso dell'intero anno.

In relazione alla clausola di copertura di cui al comma 5, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683 e 1478-A), la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante delega per il recepimento di normative europee che promuovono la riparazione dei beni di consumo, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2.

In relazione all'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, va rilevato che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), designato quale autorità di risoluzione nazionale, non è incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. L'articolo, corredato al comma 3 di una clausola di invarianza finanziaria, prevede al comma 2, lettera c), numeri 1 e 2, l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che possano impattare direttamente o indirettamente sul bilancio dello Stato. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi di chiarimento a conforto della neutralità della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante delega per l'adeguamento alla normativa europea in materia di comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire, quanto agli oneri di personale, i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2001 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quanto agli oneri informatici e agli oneri di manutenzione, i dati e parametri utilizzati per la stima degli oneri annui.

In relazione alle clausole di copertura di cui al comma 4, lettere a) e b), riferite al bilancio triennale 2025-2027, tenuto conto che gli oneri decorrono dall'anno 2026, considerato che, per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera a), la copertura dell'onere a regime a decorrere dall'anno 2028 potrebbe essere indicata in luogo di 222.000 euro annui in 100.000 euro annui, occorre valutare l'opportunità di aggiornare il riferimento al bilancio triennale vigente 2026-2028, in alternativa alla prassi sopra

richiamata all'articolo 3.

In merito all'articolo 14, per l'adeguamento alla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, tenuto conto che l'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, si osserva comunque che il regolamento europeo in questione prevede vari obblighi a carico degli Stati: appare pertanto opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento all'articolo 18, recante delega in materia di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, in relazione alla lettera *a)* del comma 2, che assegna agli sportelli unici per le attività produttive la competenza come punti di contatto unici ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, pur tenendo conto che la relazione tecnica afferma che si tratta di funzioni già assegnate a tali uffici che vi provvedono con le risorse previste a legislazione vigente, va evidenziato che il citato articolo 6 prevede che gli Stati membri assicurino che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro. Analogamente, l'articolo 10 del regolamento prevede, per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale dei progetti in esame, che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive autorità competenti dispongano di sufficiente personale qualificato e sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per adempiere ai loro obblighi.

Su tali aspetti appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di approfondimento a conferma della neutralità finanziaria della disposizione.

Per quanto riguarda la lettera *b)* del comma 2, che attribuisce ad ENEA il compito di collaborare e supportare la qualificazione dei progetti tecnologici a zero emissioni nette, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio per la quantificazione di tale attività in relazione alle risorse disponibili presso l'Ente.

In relazione al comma 4, recante la copertura finanziaria degli oneri di cui alla lettera *f)* del comma 2, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti sopra richiamati, la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega in materia di armonizzazione delle norme per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attuazione e ai connessi profili finanziari degli incentivi per l'utilizzo delle più recenti tecnologie, previsti dalla lettera *h)* del comma 2, nonché assicurazioni in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento ai rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione testé illustrata. La Commissione approva.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio 2026.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che l'istruttoria è ancora in corso, confidando di poter esprimere la posizione del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 371(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

371^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

(1187) BORGHESE. - Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) introduce l'esame del disegno di legge n. 1730, che modifica la disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

L'articolo 1, comma 1, specifica che l'iscrizione è eseguita presso l'azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo in cui il soggetto in genere dimora o presso quella competente in relazione al domicilio di soggiorno. Il successivo comma 3 reca una novella di coordinamento.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, il rilascio e il rinnovo annuo della tessera sanitaria nazionale sono necessari, per i soggetti in esame, per l'accesso alle prestazioni a carico del SSN e sono subordinati al versamento di un contributo annuo. Un contributo annuo, fissato in 2.000 euro; l'importo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle risultanze dell'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla nuova disciplina in esame nonché in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La tessera è valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il versamento del contributo annuo consente l'accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale.

Il successivo comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo comporta la sospensione

dell'utente dall'accesso alle prestazioni del SSN e che, in assenza del suddetto versamento, non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. Nel suddetto caso di sospensione, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali (comma 4).

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, il contributo in esame è corrisposto mediante strumenti di pagamento elettronico e affluisce direttamente al bilancio della regione o provincia autonoma nel cui territorio rientra l'azienda sanitaria locale interessata dall'iscrizione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il presente atto legislativo entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative relative all'accesso alle prestazioni del SSN per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'EFTA, al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla disciplina in oggetto.

Il disegno di legge n. 1187 prevede, per i cittadini italiani titolari di trattamento pensionistico e iscritti all'AIRE, l'accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale, secondo i medesimi termini previsti per la generalità degli assistiti. L'estensione è prevista a titolo gratuito. Si demanda a un regolamento ministeriale la definizione sia delle modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti in esame sia di meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.

Il presidente [ZAFFINI](#), concorde la relatrice, propone l'adozione del disegno di legge n. 1730 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) critica la previsione del contributo di cui al disegno di legge n. 1730 a carico dei cittadini italiani residenti all'estero, peraltro in assenza di modulazioni in relazione alla situazione economica del cittadino e all'effettivo ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento contraddice pertanto il principio universalistico alla base del sistema sanitario pubblico, risultando discriminatorio nei confronti dei residenti all'esterno dell'Unione europea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ([n. 370](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) pone la questione dell'eccessiva ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione per completare in modo adeguato l'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del termine per l'espressione del parere, posto al 2 febbraio.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala l'opportunità dell'aggiornamento delle previsioni sui LEA riguardo le malattie rare.

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre la scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico , approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. A tal fine, sono tenute a mettere a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime.

Ai sensi del successivo comma 2, la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardino i richiamati temi richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.

Si specifica altresì che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle summenzionate attività.

La richiesta di consenso deve dare conto delle finalità, degli obiettivi educativi e formativi, dei contenuti, degli argomenti, dei temi e delle modalità di svolgimento delle attività, oltre che dell'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse.

L'articolo 1 dispone inoltre, al comma 3, che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le richiamate modalità di cui al precedente comma.

La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurricolari, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l'istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative.

Ai sensi del successivo comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente.

Il comma 5 dell'articolo in esame vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, prevedendo innanzitutto che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. L'articolo stabilisce inoltre che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala che il termine per la presentazione degli emendamenti posto dalla Commissione di merito risulta già scaduto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) considera il disegno di legge in esame comunque meritevole di un dibattito sufficientemente approfondito, in considerazione della rilevanza di argomenti quali i rapporti interpersonali e la prevenzione delle condotte violente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.2. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 372(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
372^a Seduta (1^a antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), relatore facente funzione, osserva innanzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge in esame finalizza l'attivazione dei corsi introdotti dal provvedimento al potenziamento dei percorsi di formazione sociale e civica.

L'articolo 2 novella l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, che definisce gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica. In particolare, tra le tematiche di riferimento in materia, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.

La novella, inoltre, pone in relazione l'attivazione dei suddetti corsi con il raggiungimento delle finalità dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, intesa a promuovere, tra l'altro, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 7 della legge n. 92 del 2019 al fine di integrare il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia con la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti diretti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di defibrillazione e di Heimlich.

L'articolo 4 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei programmi dei corsi di primo soccorso, stabilendo che essi assicurino la trattazione delle manovre da praticare al fine di salvare la vita di una persona colpita da arresto cardiaco, nonché al fine di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri per l'individuazione del personale preposto a tenere i suddetti corsi.

L'articolo 6, tra l'altro, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione

delle modalità di monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 7, al fine di assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Prevede, inoltre, che le modalità di ripartizione delle risorse stanziare siano definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) giudica il disegno di legge in titolo largamente condivisibile, in considerazione dell'elevata utilità delle tecniche oggetto dei corsi. Suggerisce incidentalmente di porre particolare attenzione anche ai disegni di legge riguardanti la prevenzione delle patologie cardiache, con particolare riguardo alle specificità dell'età adolescenziale. Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) valuta favorevolmente le finalità del provvedimento, il cui esame non può tuttavia prescindere da una riflessione sul carico che iniziative di tale genere comportano per la scuola. Ciò particolarmente in riferimento all'individuazione delle figure professionali cui affidare gli incarichi di insegnamento.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) esprime apprezzamento nei confronti dei contenuti del disegno di legge in titolo. Rileva in particolare l'opportunità di coinvolgere la scuola nella trasmissione di contenuti già resi disponibili nei luoghi di lavoro. Fa notare che l'ambito di applicazione del disegno di legge dovrebbe essere esteso alla scuola primaria e all'università.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva che l'intervento legislativo in esame sollecita una riflessione sulle migliori modalità di interazione tra la scuola e le strutture preposte alla sanità territoriale, allo scopo di un potenziamento complessivo delle capacità di prevenzione, anche con riguardo ai temi della salute mentale e delle dipendenze.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) si associa ai giudizi positivi precedentemente espressi. Ricorda peraltro uno specifico ordine del giorno, approvato dalla 7a Commissione, concernente il potenziamento delle attività di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte al mondo della scuola. Nello specifico, trova che il disegno di legge in esame sia di particolare utilità in quanto riferito a una fascia di età notevolmente ricettiva, e coerente con l'irrinunciabile principio della sinergia tra la scuola e il complesso delle istituzioni, in primo luogo regionali, in materia di prevenzione, formazione e supporto del personale scolastico.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) fa presente la contrarietà del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, richiamando particolarmente le lacune frequentemente riscontrabili negli ambienti familiari sul piano dell'educazione affettiva. Questa dovrebbe essere, a suo avviso, affidata a personale provvisto di competenze adeguate a dotare le fasce più giovani della popolazione di strumenti di discernimento rispetto a dinamiche distorte eventualmente riscontrabili nelle famiglie stesse.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che l'impostazione del provvedimento contraddica il principio dell'autonomia scolastica, basandosi piuttosto su un principio di centralizzazione che investe l'ambito etico. Osserva che l'intervento delle famiglie, così come configurato, si pone in contrasto con la necessaria programmazione complessiva attribuita alle istituzioni scolastiche, le quali sono legittimate all'individuazione delle priorità riguardo ai percorsi di apprendimento, anche in considerazione della necessità di porre rimedio a eventuali sovraccarichi di impegno richiesti agli insegnanti.

Soggiunge che, essendo basato su finalità fondamentalmente censorie, il disegno di legge impedisce di fornire ai giovani mezzi di prevenzione del disagio, delle difficoltà relazionali e dei comportamenti

violenti, nonché di conoscenza in materia di salute riproduttiva, tenuto conto delle possibili insufficienze dei modelli forniti dalle famiglie.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla centralità dell'apporto della scuola, fin dall'infanzia, in ordine all'educazione alle emozioni e all'affettività. Ritiene che la precocità dell'intervento delle istituzioni scolastiche sia ineludibile, in particolare a causa della facilità di accesso alla rete, anche in riferimento a contenuti pornografici. Aggiunge che il bisogno urgente di permettere ai più giovani di rapportarsi in modo consapevole con ambiti di particolare delicatezza riguarda inoltre le questioni delle malattie sessualmente trasmissibili e della salute riproduttiva.

Ai fini della valutazione del disegno di legge in esame, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) suggerisce di tenere conto della radicata tendenza ad attribuire responsabilità alla scuola in merito a specifiche lacune nei processi educativi. Inoltre, reputa che la questione del consenso informato sia problematica nell'attuale società multietnica, in ragione delle diversità culturali e valoriali caratterizzanti le famiglie, mentre l'educazione affettiva può essere efficace soprattutto se rivolta a soggetti maggiormente ricettivi a causa della giovane età. Sottolinea che il disegno di legge in esame comporta un complessivo arretramento del sistema educativo.

La senatrice [FURLAN](#) (*IV-C-RE*) osserva che è necessario l'accompagnamento dei più giovani sul piano dell'educazione affettiva, la quale va configurata ormai come un diritto sociale. Invita a tenere presente che la scuola costituisce la sede idonea a integrare le carenze riscontrabili nelle famiglie sul piano educativo, tenendo conto dell'esigenza di adeguare i processi formativi con riguardo alle relazioni interpersonali a fronte dei modelli distorti spesso veicolati da *internet*.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) giudica favorevolmente il disegno di legge in esame, osservando che esso è basato sul principio dell'integrazione e della collaborazione tra la famiglia e la scuola, peraltro in coerenza con l'ordinamento scolastico, che ormai da molto tempo prevede organi collegiali comprendenti i rappresentanti delle famiglie. Rimarca che l'importanza dell'educazione affettiva nella scuola non è negata dal provvedimento, che piuttosto interviene sulla questione del necessario coordinamento fra le diverse agenzie educative, nel pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea, l'odierna seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.4.3. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 373(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
373^a Seduta (2^a antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la possibilità di migliorare il testo in esame ampliando le forme di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando la rilevanza del tema oggetto del provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto in votazione. La Commissione approva.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), intervenendo in discussione generale, considera apprezzabile il disegno di legge in esame in quanto teso a valorizzare la responsabilità genitoriale riguardo ai percorsi di educazione sessuale e affettiva erogati dalla scuola, in una prospettiva di confronto costruttivo tra i soggetti coinvolti. Reputa che tale attività educativa sia particolarmente importante sul piano della prevenzione dei rischi riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili e possa avere un ruolo essenziale relativamente alla consapevolezza della popolazione scolastica femminile circa lo sviluppo corporeo e l'evoluzione delle capacità riproduttive nel corso della vita.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) osserva che la proposta legislativa in esame non deriva da alcuna contrarietà pregiudiziale nei confronti dell'attivazione di percorsi di insegnamento *ad hoc* da parte

delle scuole: il disegno di legge richiama piuttosto l'esigenza di un affiancamento da parte delle famiglie, posto che la loro responsabilità educativa non può non riguardare anche le questioni della sessualità e dell'affettività. Evidenza che la finalità fondamentale del provvedimento consiste proprio nel perseguimento di una proficua interazione, in materia, tra scuola e famiglia. Segnala che un problema correlato e meritevole di attenzione è quello della necessaria tutela dei minori nei confronti delle insidie provenienti dai *social media*.

La discussione generale è dichiarata chiusa.

Ha la parola per la replica la relatrice [LEONARDI](#) (*Fdl*), la quale osserva che al disegno di legge in esame non è attribuibile alcuna finalità censoria: la proposta è mirata al coinvolgimento delle famiglie ai fini di un impegno educativo comune, con la particolare finalità di favorire l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa infine in votazione.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ([n. 370](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende noto che, interpellato per le vie brevi, il Governo ha assicurato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame fino al termine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ([n. 364](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) riepiloga brevemente l'andamento dell'esame, specificando che non è stata ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 29 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566

La 10a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il provvedimento è volto all'introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD*) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

rilevato che lo svolgimento dei corsi in argomento è affidato a medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, nonché a organi e volontari della protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si valuti l'opportunità di:

- ampliare l'ambito applicativo del provvedimento, prevedendo che i corsi suddetti siano svolti, nelle forme opportune, anche nelle scuole dell'infanzia e del ciclo primario e nelle università;
- assicurare il maggiore supporto possibile allo svolgimento dei corsi, anche prevedendo una interazione tra scuole, presidi di sanità territoriale e medici di medicina generale.

